

Care lettrici e cari lettori,

l'ISTISS con il numero 25 conclude il primo anno di pubblicazione del PANORAMA LEGISLATIVO che rappresenta un utile strumento di conoscenza e di analisi dello stato della legislazione statale e regionale, nonché degli atti amministrativi più importanti che attengono allo svolgimento e al dispiegarsi delle politiche di welfare nel nostro paese.

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISS, ed è collegato funzionalmente alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, dove la “rassegna legislativa” è sostituita da saggi monografici su tematiche specifiche.

I saggi comparsi sulla rivista hanno riguardato: le politiche territoriali dei servizi sociali; il distretto; lo stato dell'integrazione socio-sanitaria.

Al fine di sostenere lo sforzo e l'impegno che sta dietro alla redazione del “Panorama Legislativo”, si richiede pertanto la sottoscrizione dell'abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l'unica fonte di riferimento per dare continuità al panorama legislativo.

PANORAMA LEGISLATIVO

N. 25 NOVEMBRE 2008 – a cura di Luigi Colombini

PRESENTAZIONE

In relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs. 112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, risulta quanto mai necessario seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre trentacinque anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portate ad esprimere una propria “cultura” di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un “affresco” in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto l'ISTISS con il presente numero inaugura uno specifico spazio dedicato alla illustrazione e commento (per gli atti più importanti e significativi) della legislazione e degli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel d.lgs. 112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più “mirati” in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del “Panorama legislativo di politiche sociali” è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza del Panorama legislativo di politica sociale avrà una frequenza quindicinale.

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 31 ottobre 2008

ASSISTENTI SOCIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 ottobre 2008

Riconoscimento, alla sig.ra Diaconescu Catalina Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. (GU n. 254 del 29-10-2008)

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Conto riassuntivo del tesoro al 31 luglio 2008 situazione del bilancio dello stato (GU n. 244 del 17-10-2008 - Suppl. Straordinario)

LEGGE 17 ottobre 2008, n. 167

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008. (GU n. 255 del 30-10-2008 - Suppl. Ordinario n.242)

LEGGE 17 ottobre 2008, n. 168

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007. (GU n. 255 del 30-10-2008 - Suppl. Ordinario n.243)

EDILIZIA

DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008, n. 158

Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali (GU n. 246 del 20.10.08)

Art. 1.

1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 30 giugno 2009, limitatamente ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonché i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA COMUNICATO

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2008 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (*GU n. 250 del 24-10-2008*)

Note

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

A N N I E M E S I		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007	Settembre....	130,4	1,6	3,6
	Ottobre....	130,8	2,0	3,7
	Novembre....	131,3	2,3	4,1
	Dicembre....	131,8	2,6	4,4
	Media....	130,0		
2008	Gennaio....	132,2	2,9	4,4
	Febbraio....	132,5	2,9	4,4
	Marzo....	133,2	3,3	4,8
	Aprile....	133,5	3,3	4,8
	Maggio....	134,2	3,5	5,0
	Giugno....	134,8	3,8	5,4
	Luglio....	135,4	4,0	5,6
	Agosto....	135,4	3,9	5,5
	Settembre....	135,4	3,7	5,3

NB:

ERRATA CORRIGE

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 44, seconda colonna, al penultimo ed ultimo rigo della tabella, relativamente all'anno 2008, dove è scritto:

«Agosto 135,4 3,9 5,5
 Settembre 135,4 3,7 5,3»,
 leggasi:
 «Agosto 135,5 3,9 5,5
 Settembre 135,2 3,7 5,3»,

GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 29 settembre 2008

Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. (GU n. 251 del 25-10-2008 - Suppl. Ordinario n.235)

IMMIGRATI

DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 159

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. (GU n. 247 del 21-10-2008)

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno» sono sostituite con le seguenti «con decreto del Ministro dell'interno» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne da' tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»;

b) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.»;

c) all'articolo 11 il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.»;

d) all'articolo 20, comma 2, la lettera d) e' soppressa;

e) all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole «di espulsione» sono inserite le seguenti: «o di respingimento» e sono soppresse le seguenti: «, salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d)»;

f) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.»;

g) all'articolo 32, comma 4, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti «lettere b) e b-bis)»;

h) all'articolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: «Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21» sono

sostituite dalle seguenti: «Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21»;

i) all'articolo 35, comma 7, dopo le parole: «dell'articolo 22, comma 2,» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),»;

l) all'articolo 35, comma 8, primo periodo, le parole: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;

m) all'articolo 35, comma 14, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti «comma 5».

DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 160

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare (GU n. 247 del 21.10.08)

Note

Il provvedimento, in vigore dal 5 novembre, restringe i criteri per il ricongiungimento familiare degli immigrati.

Tenuto conto di una tradizione ormai consolidata sul piano della formazione delle leggi (e in oltraggio al ruolo del Parlamento), tradizione avviata fin dal 1992, quando con leggi-delega è stato conferita al Governo la potestà di legificare su vari temi di particolare gravità (pubblico impiego, sanità, immigrazione, assistenza, economia, con il presente decreto legislativo si danno specifiche disposizioni sull'immigrazione.

In estrema sintesi, gli aspetti più importanti da rilevare sono:

- l'esame del DNA a carico del richiedente ove esistono dubbi sul legame di parentela;
- si potrà chiedere il ricongiungimento di un coniuge solo se maggiorenne e non separato; dei figli minorenni con l'assenso dell'altro genitore ove esista; dei figli maggiorenni se a carico del genitore ed invalidi;
- è possibile il ricongiungimento per i genitori solo se nel paese di origine non abbiano figli che possono mantenerli e per gli ultrasessantacinquenni che non abbiano figli in grado di mantenerli per motivi di salute;
- viene rilevata l'importanza della disponibilità economica.

Osservazioni

In occasione del sessantesimo anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo, sottoscritto dall'Italia, il provvedimento dimostra l'attuale grado di adesione e di convergenza sui diritti fondamentali della persona.

Invece di avviare trattati internazionali di reciprocità con i paesi di provenienza degli immigrati, che devono essere considerati malleadori dello stato civile ed economico degli stessi, viene adottato il metodo della discriminazione di partenza, fino alla rilevazione del DNA!

Si riporta di seguito il testo integrale con le note.

1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora

esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;

b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniera, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.»;

c) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.»;

d) al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al comma 8 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- La direttiva 2003/86/CE, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 251 del 3 ottobre 2003.

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari - legge comunitaria 2004).

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la

sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195.

«3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5 della legge 18 aprile 2005, n. 62, per l'esercizio della delega integrativa e correttiva del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, nonché del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, è prorogato di tre mesi.».

- Il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2007, n. 25.

Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 29 (Ricongiungimento familiare). - 1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.»;

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d) non possono essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competente autorità straniera, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati;

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di

eta' inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilita':

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, e' sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

b-bis) di una assicurazione sanitaria, o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali e' possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 6, e' consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilita' di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 31, comma 3, e' rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attivita' lavorativa ma non puo' essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datano e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del

visto nei confronti del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta e' subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte dell'autorita' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore eta' o stato di salute.

8. Trascorsi centottanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato puo' ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare e' respinta se e' accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non e' ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui all'art. 20;

c) nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 6».

ISTRUZIONE

DPR 4 agosto 2008

Nomina del prof. Piero Cipollone a presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). (GU n. 251 del 25.10.2008)

LEGGE 30 ottobre 2008, n. 169

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'. (GU n. 256 del 31-10-2008)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008 , n. 137

Testo del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1 settembre 2008), coordinato con la legge di conversione n. 169 del 30 ottobre 2008 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate nel video tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione

1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.

((1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale.))

2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante: «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'art. 8. Sui progetti esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi ((curricoli)) e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'art. 8. Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti

dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei relativi decreti, le specificita' ordinamentali e organizzative delle scuole riconosciute ai sensi dell'art. 278, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».

Art. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti

1. Fermo restando quanto previsto dal ((regolamento di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

((1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l'anno 2008, a seguito di quanto disposto dall'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l'edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l'individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.))

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' ((effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.))

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del comportamento ((al voto inferiore a sei decimi,)) nonche' eventuali modalita' applicative del presente articolo.

Riferimenti normativi:

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni concerne il «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria».*

- *Si riportano i commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:*

«28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto.

Art. 3.

Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti

1. Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite ((sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate)) con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.

((1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.))

2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite ((nonche' la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.))

((3. Nella scuola secondaria di primo grado,)) sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, ((con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe,)) un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

((3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:))

((«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di

maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».)
 ((4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.))

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, ((tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni,)) e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Art. 4.

Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di ((razionalizzazione)) di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti ((previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64)) e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche ((della scuola primaria)) costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del tempo-scuola.

((2. Con apposita sequenza contrattuale e' definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento)) stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

((2-bis. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica, per le finalita' di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)

((2-ter- La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.»:

«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/ docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una

revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalita' per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da «Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici» sino a «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo».

4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le universita' sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli

obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi

conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.».

Art 5.

Adozione dei libri di testo

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore ((si e' impegnato)) a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, ((salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento)) da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene ((nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni.)) Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere ((dei competenti organi scolastici)) concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

«Art. 15 (Costo dei libri scolastici). - 1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Al fine di potenziare la disponibilita' e la fruibilita', a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il

collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni on line e mista;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.

4. Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.».

((Art. 5-bis.

Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento

1. Nei termini e con le modalita' fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva e' sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.))

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dei commi 605 e 607 dell'art. 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:

«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007/2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase

transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina

dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio).».

«607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in

particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture formative e dei corsi.».

Art. 6.

Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria

1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ((e successive modificazioni,)) comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento ((nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto.))

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»:

«Art. 3 (Diploma di laurea). - 1. (Omissis).

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.».

Art 7.

Modifica del comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia

1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l'accesso alle ((scuole universitarie di

specializzazione in medicina e chirurgia,)) di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che ((superano))il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

((Art. 7-bis.

Provvedimenti per la sicurezza delle scuole

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziare per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso e' ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse gia' assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonche' quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 e' disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti, e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalita', per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007 dal Ministro della pubblica istruzione, e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa e' disposta sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalita', qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilita' di eseguire le opere.

5. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che

presentano aspetti di particolare critica sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All'attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.)

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»:

«21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004.».

- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante: «Provvedimenti urgenti per la finanza locale», convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488:

«Art. 11 (Edilizia scolastica). - 1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo, lettera c), n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti;

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalita':

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unita', con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali e' da prevedere un bacino di utenza piu' ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri; previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica (19);

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonche' di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

3. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato.

4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere a) e b) del comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a piu' scuole e aperti alle attivita' sportive delle comunita' locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera b) sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonche' lo schema di convenzione da stipulare tra le autorita' scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.

9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8.

10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi».

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, recante: «Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico:

«Art. 1 (Finanziamento per opere di edilizia scolastica). - 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, e' autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalita' puo' essere autorizzata, nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 e' finalizzato:

a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilita', necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosita' derivante dallo stato degli edifici stessi;

b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4, si attua con le modalita' previste nei commi da 6 a 14.

6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al

Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

9. Decorso trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.

10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati, provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente, decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.

12. Decorso inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario del Governo.

13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.

14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 e' destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprieta' delle istituzioni scolastiche dotate di personalita' giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.

15. Per l'applicazione del presente articolo e'

autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)».

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 431, recante: «Interventi urgenti per l'edilizia scolastica»:

«Art. 2 (Accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere di edilizia scolastica).

1.-3. (Omissis.).

4. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui, per un importo non superiore a 200 miliardi di lire, a comuni e province per interventi di edilizia scolastica da realizzare nelle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'obiettivo n. 1 richiamato nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, con requisiti di necessita' e di urgenza, di celere esecuzione o di completamento funzionale, individuati con apposito programma predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate, e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. I pareri delle regioni sono espressi entro venti giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si intendono resi in senso favorevole. Gli oneri di ammortamento dei mutui vengono assunti a carico del bilancio dello Stato, mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. In caso di mancato affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla data della concessione del mutuo, ai relativi adempimenti provvede un commissario ad acta nominato dalla regione; ove questa non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario ad acta e' nominato dal commissario di Governo».

- Si riporta il testo dell'art. 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

«Art. 134 (Recesso).

(art. 122, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; art. 345, legge n. 2248/1865, all. F).

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite e' calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso e' preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua

il collaudo definitivo.

4. I materiali il cui valore e' riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia' accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. La stazione appaltante puo' trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese».

- Si riporta il testo del comma 625, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

«625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'art. 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione».

- Si riporta il testo dei commi 5, 7 e 9 dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: «Norme per l'edilizia scolastica»:

«5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione».

«7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo».

«9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' alla legislazione vigente. Decorso trenta giorni, in caso di

inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo».

Art. 8.
Norme finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

((1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.))

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

QUALITA' DELLA VITA

DPCM 12 settembre 2008

Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2009. (GU n. 256 del 31-10-2008)

Note

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale e' anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due di domenica 29 marzo 2009 alle ore tre (legali) di domenica 25 ottobre 2009.

REGIONI

DPCM 3.10.08 - Sospensione del sig. Simone Brizio dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia. (GU n. 245 del 18-10-2008)

SANITA'

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 settembre 2008

Approvazione dell'elenco delle confezioni di medicinali per uso umano, per le quali sono ripristinati i prezzi di cui alla determinazione 27 settembre 2006. (GU n. 254 del 29-10-2008 - Suppl. Ordinario n.240)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Entrata in vigore della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità' - OMS, per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003. (GU n. 256 del 31-10-2008

STATISTICA

DPCM 6 agosto 2008

Approvazione del programma statistico nazionale per il triennio 2008-2010. (GU n. 252 del 27-10-2008 - Suppl. Ordinario n.237)

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali Regionali effettivamente pervenuti al 24 ottobre 2008, arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

BASILICATA

DGR 3.9.08, n. 1390 – Atto di indirizzo inerente la costituzione di un gruppo di lavoro denominato “Commissione di lavoro e di consultazione della Regione Basilicata in ordine al federalismi fiscale e mezzogiorno (BUR n. 46 del 1.10.08)

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

CAMPANIA

DGR 18.9.08 n. 1467 – L.296/06 "Fondo per le Non Autosufficienze" - Programmazione e Criteri di Riparto.

Note

* la Legge n. 296 del 6.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) all’art.1 comma 1264 istituiva il Fondo per le non autosufficienze, dotandolo di E. 100.000.000,00 per l’anno 2007;

* il Ministro della Solidarietà Sociale con Decreto del 12.10.07 attribuiva alla Regione Campania la quota di riparto di E. 8.306.536,61 e finalizzava l’utilizzo delle risorse alla realizzazione di prestazioni e servizi a favore di persone non autosufficienti, individuando le seguenti aree prioritarie d’intervento riconducibili

ai Livelli Essenziali di Assistenza:

- a) previsione e rafforzamento dei punti unici di accesso ai servizi
- b) attivazione della presa in carico attraverso un piano individualizzato di assistenza
- c) attivazione o rafforzamento di servizi sociosanitari e socioassistenziali con riferimento prioritario ai servizi domiciliari.

* la Regione:

- in attuazione della L.328/00, è da tempo impegnata nella promozione di un sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali e sociosanitari attraverso la definizione di Linee d’Indirizzo per i Piani Sociali di Zona, rivolte ai Comuni associati in Ambiti Territoriali ed alle ASL, e la ripartizione annuale del F.N.P.S.;

- in recepimento del DPCM 29.11.01 sui Livelli Essenziali di Assistenza, a partire dal 2002 (DGR 6467/02, 2006/04, 838/06, 964/06) ha individuato quali elementi fondanti del sistema integrato: il percorso unitario di accesso ai servizi e l’istituzione di Unità di Valutazione Integrate per la valutazione multidimensionale delle persone che presentano un bisogno assistenziale complesso e la definizione di un progetto assistenziale personalizzato; inoltre, ha individuato come livello minimo e prioritario di attuazione del sistema integrato: la realizzazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata e la rivalutazione degli utenti in carico al S.S.N. per una riqualificazione dell’offerta di servizi nell’ambito del Piano Sociale di Zona;

- con L.R. n.8 del 12.11.04,(Finanziaria 2004) all’art.7,comma 2 ha previsto un fondo specifico per la promozione dei servizi di assistenza domiciliare per le persone prive di autonomia;

- con DGR 204/2005 “Linee Guida per la IV annualità” ha dettato indirizzi specifici per la realizzazione di interventi domiciliari sulla base di progetti personalizzati

- con DGR 679/07 e 1403/07 ha individuato per il triennio 2006/2008 il progetto personalizzato come obiettivo strategico della programmazione sociale, ha inoltre inteso rafforzare il sistema di presa in carico delle persone non autosufficienti individuando l’area tematica “assistenza tutelare per disabili gravi ed anziani fragili” ed ha vincolato il 70% delle risorse attribuite complessivamente alle 3 aree: *Anziani, Disabili e Assistenza Tutelare*, alla realizzazione di interventi sulla base di progetti personalizzati.

* la recente Legge Regionale sulla Dignità e Cittadinanza Sociale n.11 del 23.10.07, dedica il Titolo V alla “integrazione sociosanitaria” intesa quale strategia in grado di promuovere risposte unitarie ai bisogni complessi e individua le U.V.I., con compiti di valutazione dei casi e definizione dei progetti personalizzati, quale elemento cardine dell’integrazione organizzativa tra Ambiti Territoriali ed ASL;

* l’Assessorato alle Politiche Sociali, nel dare attuazione alla L.R. n. 11/07, con il suo atto di indirizzo, ha dedicato un’attenzione specifica al tema della non autosufficienza, in una più ampia prospettiva di politica di sostegno alle famiglie;

* Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 ha individuato quattro obiettivi strategici per i quali sono stati identificati indicatori misurabili di servizi resi ai cittadini ed ha definito un target da sostenere con il ricorso a meccanismi di incentivazione.

* l’incremento del numero di anziani che riceve assistenza domiciliare integrata rispetto al totale della popolazione anziana (superiore ai 64 anni) costituisce uno degli obiettivi specifici connesso all’obiettivo di aumentare i servizi di cura alla persona, alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

* per il conseguimento di ciascun obiettivo specifico è in corso di elaborazione un Piano di Azione che contiene la puntuale individuazione degli interventi rilevanti;

* la necessità di identificare e finalizzare le risorse per il potenziamento dell’ADI è stata opportunamente evidenziata;

* gli interventi previsti dal citato D.M. per i non autosufficienti s’inseriscono a pieno titolo nel quadro della programmazione regionale per l’attuazione della L. 328/00 e dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociosanitaria;

* la citata DGR 679/07, concernente la programmazione triennale dei Piani Sociali di Zona, prevedeva che ulteriori trasferimenti di risorse, derivanti da nuovi fondi statali distinti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, avrebbero comportato per gli Ambiti Territoriali la presentazione di un *complemento di programmazione sociale* integrativo del Piano di Zona Triennale 2006/2008;

* con la DGR. 308/08 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2008, nel quale l’Area 18 è stata dotata tra l’altro, nell’U.P.B. n.4.16.41 - cap. 7870- spese correnti vincolate, della quota del Fondo per le Non Autosufficienze trasferita alla Regione Campania, pari ad E. 8.306.536,61;

* la DGR n. 601 dell’ 11.4.08 “L.328/00 - Programmazione e criteri di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali per la II Annualità del triennio 2007/2009” ha individuato il Fondo per le Non Autosufficienze come aggiuntivo al Fondo Nazionale, destinandolo ai Comuni associati in Ambiti Territoriali per le finalità previste dal citato Decreto Ministeriale, da realizzarsi all’interno dei Piani Sociali di Zona, ed ha rinviato a successivo atto di programmazione il riparto e la definizione specifica degli obiettivi;

* sono indicati quali obiettivi della programmazione del Fondo Non Autosufficienze all’interno dei Piani di Zona:

a) il rafforzamento del Piano di Azione per il conseguimento dell’Obiettivo 2 del Quadro Strategico Nazionale “incremento dei servizi di cura alla persona”, con riferimento all’indicatore costituito dall’incremento della percentuale di anziani che riceve assistenza domiciliare;

b) il potenziamento dei percorsi integrati di assistenza sociosanitaria, prevedendo che le somme siano utilizzate per la copertura della spesa sociale nell’applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;

* in coerenza con quanto previsto dal citato D.M. del 12.10.07.

- ripartire le risorse del Fondo per le Non Autosufficienze pari ad E. 8.306.536,61, appostate sul capitolo n. 7805 – spese correnti U.P.B. 4.16.41-, tra gli Ambiti Territoriali costituiti con D.G.R.C. n. 1824/01 e s.m.i., per la realizzazione dei Piani Sociali di Zona, sulla base dei seguenti criteri di riparto, in base ai dati ufficiali dell' ISTAT (Censimento Popolazione 2001):

a) 50% in base al totale della popolazione residente in ciascun ambito territoriale;

b) 50% in base al numero di anziani (65 anni ed oltre) residenti in ciascun ambito territoriale;

- le risorse del Fondo Non Autosufficienze assegnate a ciascun Ambito, sono destinate alla realizzazione di interventi sociosanitari o socioassistenziali per persone non autosufficienti, erogabili sulla base di progetti personalizzati redatti dalle Unità di Valutazione Integrate, e che almeno il 60% di dette risorse siano impegnate per i Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata, anche eventualmente attraverso l'assegnazione di titoli validi per l'acquisto del servizio;

- l'attribuzione delle risorse assegnate a ciascun Ambito Territoriale è subordinata alla presentazione di un *Complemento di Programmazione Sociale* per la II annualità del Piano di Zona Triennale 2006/2008, così come previsto dalla DGR 679/07;

- è rinviata a successivi atti dirigenziali l'assegnazione delle risorse ai Comuni capofila di Ambito Territoriale, l'impegno e la liquidazione delle stesse;

- ai sensi della L.R.11/07, gli interventi realizzati sono sottoposti da parte della Regione a monitoraggio, per verificarne la corrispondenza ai criteri ed agli indicatori di efficacia, efficienza e rapporto costi- benefici;

- le risorse liquidate sono soggette ad obbligo di rendicontazione;

EMILIA ROMAGNA

DGR 28.7.08, n. 1331 - Ripartizione e ass.ne ai Comuni capofila dei Piani di zona delle quote del fondo sociale reg.le per il programma "Azioni e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari e per il programma di attuazione del Fondo nazionale per le non autosufficienze" (BUR n. 170 dell' 8.10.08)

Note

* In attuazione della propria deliberazione 2128/07 viene approvata la realizzazione operativa del punto "3.3.5. Programma per azioni e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

* Viene altresì approvata la realizzazione operativa del punto "3.7.3. Attuazione indicazioni ed obiettivi prioritari del Fondo nazionale per le non autosufficienze", di cui alla D.A.L. n. 144 del 28 novembre 2007, (Allegato 2) relativa all'individuazione delle azioni e degli interventi per il conseguimento degli obiettivi definiti, alla ripartizione, assegnazione e concessione delle risorse per complessivi Euro 7.957.228,26, sulla base dei criteri e a favore dei soggetti già individuati nonché alla definizione delle procedure per la realizzazione del programma

* I soggetti destinatari dei contributi dovranno assicurare il monitoraggio sull'attuazione dei programmi suddetti secondo le modalità che verranno definite con successivi atti.

ALLEGATO 1

Programma per azioni e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari (Legge finanziaria 296/06, art. 1 comma 1251, lettera c) e intesa conclusa in sede di Conferenza unificata il 20 settembre 2007)

Si richiamano gli obiettivi individuati nella delibera dell'Assemblea legislativa n. 144 del /11/2007 per l'attuazione dell'Allegato C "Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari" di cui all'intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata il 20 settembre 2007, in raccordo con le azioni e le indicazioni previste nell'Allegato 3, della deliberazione della Giunta regionale 1206/07:

1) realizzazione di progetti per la qualificazione del lavoro di cura delle assistenti familiari anche attraverso attività formative e di aggiornamento organizzate in modo flessibile e innovativo

(affiancamento, formazione in situazione, autoformazione, tutoring etc), valorizzando il ruolo e le competenze degli operatori della rete dei servizi, in modo da garantire idonee capacita' a prestare assistenza personale e domestica a soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti;

2) promozione, per le lavoratrici immigrate, di iniziative mirate all'apprendimento della lingua e alla conoscenza di elementi di educazione civica;

3) promuovere progetti per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, qualificando le funzioni dei soggetti che erogano servizi per il lavoro, in collaborazione con gli Enti locali e le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;

4) promozione, all'interno della rete dei servizi, di un punto di ascolto accessibile, competente e qualificato in grado di fornire informazioni, indicazioni e sostegno alle assistenti familiari ed alle famiglie in ordine alle diverse problematiche;

5) sostegno, in ambito locale, anche in collaborazione con le associazioni del volontariato, del terzo settore, della rete dei centri sociali, per la messa a disposizione di spazi di incontro per le assistenti familiari, al fine di sviluppare forme di auto-aiuto, percorsi di cittadinanza attiva e di inclusione con il territorio;

6) produzione a livello regionale di strumenti di supporto didattico innovativi e sostegno del percorso di preparazione degli operatori della rete dei servizi al ruolo di formatori delle assistenti familiari.

Si da' atto che le risorse sono ripartite per un terzo ciascuno sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:

- popolazione immigrata residente nelle singole zone sociali all'1/1/2007;
- numero addetti alla cura personale e al lavoro domestico al 30/9/2007 per i singoli ambiti distrettuali - fonte Siler (Sistema informativo lavoro Emilia-Romagna);
- popolazione ultrasessantacinquenne residente nelle singole zone sociali all'1/1/2007.

Le risorse possono essere destinate ad iniziative inerenti gli obiettivi sopra-indicati.

Per l'azione di qualificazione ed aggiornamento e' intenzione della Regione promuovere un'azione di sistema attraverso la produzione di strumenti multimediali omogenei a livello regionale al fine di favorire percorsi e la elaborazione di linee tecniche di indirizzo regionale in fase di elaborazione in modo congiunto con Assessorato Formazione, contemplando l'utilizzo integrato anche di risorse di altri canali di finanziamento (FSE, etc.).

Per la realizzazione delle iniziative relative alla qualificazione delle assistenti familiari gli Enti locali destinatari dei contributi dovranno raccordarsi con le Amministrazioni provinciali ed assicurare l'utilizzo coordinato delle risorse assegnate con la presente deliberazione con tutte le altre risorse, in particolare con le iniziative ed i progetti attinenti approvati e finanziati dalle Amministrazioni provinciali con le risorse del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'asse inclusione sociale

Per assicurare la realizzazione omogenea degli obiettivi e' opportuno che si portino a compimento le attivita' di aggiornamento e formazione gia' avviate e/o programmate in precedenza, allineando le nuove attivita' da programmare e realizzare con le risorse assegnate con il presente atto agli obiettivi ed indirizzi regionali, in modo coordinato con tutte le altre iniziative.

Come sopra richiamato, il finanziamento sara' erogato a seguito della presentazione del Piano attuativo annuale 2008 e della relativa scheda di progetto.

Risorse programmate

Sono complessivamente destinati al presente programma Euro 1.368.437,20

Azioni

Il raggiungimento degli obiettivi previsti al punto 3.3.5. della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007 si realizza tramite la programmazione integrata di un insieme articolato di interventi differenziati e flessibili, assicurando l'integrazione con quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale 1206/07.

In particolare, come esplicitato nella delibera dell'Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007 le risorse del Fondo nazionale per la famiglia attribuite alla Regione Emilia-Romagna in

questo ambito di intervento, devono essere destinate ad attuare l'Allegato C "Progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari" all'intesa conclusa in sede di Conferenza unificata il 20 settembre 2007 in raccordo con le azioni e le indicazioni previste nell'Allegato 3, della deliberazione della Giunta regionale 1206/07 ed in particolare quelle richiamate nella delibera assembleare e illustrate nell'Allegato 1 al presente atto.

Destinatari

Comuni capofila dei Piani di zona o un altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all'art. 16 della L.R. 2/03, designato all'attuazione del programma per l'ambito distrettuale.

Criteri di ripartizione

Le risorse pari ad Euro 1.168.437,20 sono ripartite ai soggetti destinatari per un terzo ciascuno sulla base dei seguenti criteri (già definiti dalla DAS n. 144/2007):

- popolazione immigrata residente nelle singole zone sociali all'1/1/2007;
- numero addetti alla cura personale e al lavoro domestico al 30/9/2007 per i singoli ambiti distrettuali - fonte Siler (Sistema informativo lavoro Emilia-Romagna);
- popolazione ultrasessantacinquenne residente nelle singole zone sociali all'1/1/2007.

Il contributo regionale può coprire l'80% del costo complessivo del programma distrettuale, quindi le Amministrazioni comunali dovranno concorrere nella misura minima del 20%.

Assegnazione e concessione

Con l'atto di approvazione del presente programma si dispone il riparto, l'assegnazione e la concessione delle risorse come illustrato in Tabella 1 e si assume il relativo impegno di spesa.

Con atti successivi del dirigente regionale competente, si provvederà alla liquidazione della somma di Euro 1.168.437,20. In tale sede si provvederà altresì alla definizione delle modalità di monitoraggio sull'attuazione del Programma e di rendicontazione della spesa da cui si evince il cofinanziamento del 20% da parte dei soggetti beneficiari.

Una quota pari a 200.000,00 euro, è destinata con successivi atti della Giunta regionale alla realizzazione delle azioni di cui al punto 6 del paragrafo 3.3.5. dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007.

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO 2

Attuazione, indicazioni ed obiettivi prioritari del Fondo nazionale per le non autosufficienze
Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1, comma 1264, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi e di confronto con le Autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del DM 12 ottobre 2007, sono destinate alla realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti, individuando le seguenti aree prioritarie:

- la domiciliarità, con particolare riferimento al mantenimento delle persone non autosufficienti presso il proprio domicilio e per lo sviluppo della capacità di accoglienza ed accompagnamento da parte dei servizi e l'ampliamento dei beneficiari dell'assegnazione di cura per disabili di cui alla delibera DG.R. 1122/02;
- la capacità di presa in carico e di garanzia della continuità assistenziale, attraverso il potenziamento del numero degli operatori qualificati dedicati a queste funzioni (assistenti sociali, responsabili del caso, etc.).

Risorse programmate

Sono complessivamente destinati al presente programma Euro 7.957.228,26

Azioni

Il raggiungimento degli obiettivi previsti al punto 3.7.3. della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 144 del 28 novembre 2007 si realizza tramite la programmazione integrata di un insieme articolato di interventi differenziati e flessibili, assicurando l'integrazione con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 1206/07.

Le priorità indicate per il Fondo nazionale (commi 1264 e 1265 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296) nell'ambito dell'assegnazione delle risorse destinate alle Regioni, si affiancano

a quelle stabilite a livello regionale ribadendo la stessa linea di intervento prioritario per il mantenimento delle persone non autosufficienti presso il proprio domicilio e per lo sviluppo della capacita' di accoglienza ed accompagnamento da parte dei servizi.

Gli obiettivi riguardano in particolare:

- consolidare e potenziare gli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarita', confermando e ampliando la sperimentazione avviata con la deliberazione della Giunta regionale 1122/02 "Direttiva per la promozione di progetti personalizzati finalizzati a favorire le condizioni di domiciliarita' e le opportunita' di vita indipendente dei cittadini in situazione di handicap grave (assegno di cura e di sostegno)";
- promuovere il rafforzamento e potenziamento dei punti unici di accesso alle prestazioni ed ai servizi con particolare riferimento alla non autosufficienza e del percorso di presa in carico al fine di garantire la continuita' assistenziale.

Entrambi gli obiettivi riguardano la necessita' di sviluppare gli interventi a sostegno della domiciliarita' secondo le indicazioni contenute nella DGR 509/07 e DGR 1206/07.

Il primo obiettivo introduce la possibilita' di dare continuita' alla gestione dell'assegno di cura previsto dalla DGR 1122/02 a favore delle persone con disabilita'. In particolare, le risorse disponibili devono essere utilizzate in primo luogo per confermare in ogni ambito territoriale la programmazione in essere ed in secondo luogo per incrementare e qualificare gli interventi in relazione ai bisogni presenti sul territorio (ad es. eliminazione liste di attesa, garanzia di continuita' dei progetti attivati, appropriatezza ed equita' nell'utilizzo dei diversi livelli contributivi . . .).

Il secondo obiettivo riguarda invece la possibilita' di incrementare le risorse umane, quali ad esempio l'Assistente sociale, destinate in particolare alla presa in carico delle persone non autosufficienti ed alla definizione e monitoraggio del progetto percorso di vita secondo l'approccio gia' indicato nella DGR 1206/07 per anziani e disabili non autosufficienti.

Si ritiene opportuno precisare la necessita' che per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, i Comuni destinatari dei contributi assicurino una parte almeno pari a quella gia' utilizzata per i programmi 2006.

Destinatari

Comuni capofila dei Piani di zona o altro soggetto pubblico, tra quelli richiamati all'art. 16 della L.R. 2/03, designato all'attuazione del programma per la zona sociale.

Criteri di ripartizione

Le risorse del presente programma pari a Euro 7.957.228,26 sono ripartite e assegnate alla zona sociale di riferimento in base alla popolazione ultrasettantacinquenne residente nelle singole zone sociali all'1/1/2007 e sono destinate alle persone anziane e disabili in situazione di non autosufficienza secondo le indicazioni di cui alle DGR 509/07 e DGR 1206/07.

Assegnazione e concessione

Con l'atto di approvazione del presente programma si dispone il riparto, l'assegnazione, la concessione e l'impegno di spesa delle risorse finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria - come illustrato in Tabella 2 - che sono da ritenersi aggiuntive rispetto ad altre risorse gia' destinate nell'ambito di altri programmi a favore delle persone non autosufficienti in modo da garantire anche a livello di ambito distrettuale l'unitarieta' e la coerenza con gli obiettivi e le azioni del programma distrettuale FRNA.

Con atti successivi del dirigente regionale competente, si provvedera' alla liquidazione della somma di Euro 7.957.228,26, previa approvazione del Programma attuativo 2008 dei Piani di zona, con l'impegno da parte dei soggetti beneficiari ad assicurare per l'assegno di cura di cui alla deliberazione G.R. 1122/02 proprie risorse in misura almeno uguale a quella del 2006, dando atto che in tale sede si provvedera' altresì alla definizione delle modalita' di monitoraggio sull'attuazione del Programma e di rendicontazione della spesa da cui si evinca il cofinanziamento previsto da parte dei soggetti beneficiari.

DIPENDENZE PATOLOGICHE

LAZIO

DGR 5.8.08n. 623 – Interventi per la lotta alla droga relativi alla prevenzione, al recupero ed Al reinserimento sociale. Attuazione art. 24, comma 1) lettera b). Attuazione DGR 11/07, n. 135/08 (BUR n. 36 del 27.9.08)

Note

* Vengono ripartite fra il Comune di Roma e gli Enti ed i Comuni capifila di Distretti socio-sanitari le risorse per l'attuazione del piano di interventi di lotta alla droga, quale integrazione del budget di distretto per l'attuazione dei Piani di Zona.

La somma complessiva è di euro 7.002.521,15.

LOMBARDIA

DGR 19.9.08, n. 8/8032 – Autorizzazione ad accreditamento del servizio Territoriale per le dipendenze dell'ASL di Varese - Parziale modifica DGR 7918/08(BUR n. 40 del 29.9.08)

DGR 19.9.08, n. 8/8033 – Autorizzazione ad accreditamento provvisorio del servizio Territoriale per le dipendenze dell'ASL di Pavia ai sensi della DGR 1262/03(BUR n. 40 del 29.9.08)

EDILIZIA

EMILIA ROMAGNA

DAL 23.9.08, n. 189 - Approvazione delle convenzioni tipo per la proprietà, la locazione o godimento permanente e la locazione o godimento a termine da applicare agli interventi del Programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà'. (BUR n. 169 del 3.10.08)

DGR 28.7.08,n. 1242 - Approvazione procedure e definizione dei requisiti soggettivi da applicare per la gestione del Programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà' (BUR n. 174 del 16.10.08)

Note

* Viene approvato l'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione recante le procedure, la definizione dei requisiti soggettivi per la gestione del Programma di edilizia agevolata denominato 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà'.

* Con successivo atto dirigenziale della struttura regionale competente verra' approvata la modulistica necessaria per la gestione del Programma 3000 case per l'affitto e la prima casa di proprietà'.

LAZIO

DD 16.9.08, n. 3089 – Legge 457/78 e s.m.i. Edilizia agevolata. Variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata per il biennio luglio 2008-giugno 2010 (BU n. 37 del 7.10.08)

Note

I valori sono:

Categorie	Fascia	Limiti di reddito in euro
Alloggi in proprietà	1^	20.827,00
	2^	24.600,00
	3^	41.264,00
Alloggi in locazione a termine	Unica	41.264,00
Alloggi in locazione permanente		
Alloggi in locazione a proprietà differita		

Alloggi in uso o godimento-cooperative a proprietà indivisa	Unica	20.827,00
--	--------------	------------------

DGR 8.9.08, n. 1136 – L.R. n. 36/05 – art. 20 quater, comma 1 lett. D) – Limiti di valore ISEE per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, anno 2008 (BUR n. 89 del 19.9.08)

Note

Il valore ISEE quale limite di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per l'anno 2008 è fissato in euro 10.286.

MARCHE

DGR 8.9.08, n. 1137 – DACR 25/06 – Finanziamento integrativo programma di riqualificazione urbana "Contratti di quartiere II" – Comune di Grottammare – Approvazione modifica Accordo di programma (BUR n. 89 del 19.9.08)

UMBRIA

DGR 3.9.08, n. 1103 – Legge n. 431/98 e s.m.i. art. 11 – Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione tra i Comuni delle risorse assegnate per l'anno 2008 (BUR n. 44 del 1.10.08)

Note

L'importo complessivo ammonta ad euro 4.429.769,06.

DCR 16.9.08, n. 257 – Piano triennale per l'edilizia residenziale pubblica 2008-2010 (BUR n. 45 dell'8.10.08)

VENETO

DGR 16.9.08, n. 2561 - Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000" (DD.G.R. 25.10.2005, n. 3204 e 23.05.2006 n. 1583).

Operatore: A.T.E.R. di Belluno. Intervento finanziato di n. 10 alloggi in Comune di Belluno.

Ulteriore differimento del termine di inizio dei lavori. (BUR n. 85 del 14.10.08)

IMMIGRATI

BASILICATA

DGR 3.9.08, n. 1386 – DGR 1733/07 – Criteri di assegnazione dei contributi straordinari per situazioni di particolare urgenza e/o di progetti di rilevanza sociale finalizzati a favorire l'inclusione sociale e promuovere forme di partecipazione e solidarietà a favore degli immigrati (BUR n. 46 del 1.10.08)

VENETO

DGR 23.9.08, n. 2667 - Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione, anno 2008. Area di intervento "Formazione". Interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinati ai cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel Veneto. Approvazione Convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto. (BUR n. 87 del 21.10.08)

Note

* Con D.G.R. n. 2017 del 22.07.2008 è stato approvato il Programma di iniziative e di interventi in materia di immigrazione anno 2008, in attuazione Piano Triennale di massima 2007-2009 degli interventi nel settore dell'immigrazione, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 del 12.07.2007.

* La linea di intervento relativa alla formazione individua la formazione di base come un ambito prioritario degli interventi di integrazione. La conoscenza della lingua italiana costituisce infatti un

passaggio essenziale dei percorsi di integrazione, agevola l'inserimento lavorativo, favorisce la partecipazione alla vita sociale, previene situazioni di disagio sia per l'immigrato che per la comunità di accoglienza.

* In particolare il richiamato Programma annuale prevede la realizzazione di un programma di insegnamento della lingua italiana rivolto ad immigrati adulti regolarmente presenti sul territorio veneto con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali che direttamente operano nell'ambito dell'istruzione degli adulti.

Il programma formativo dovrà altresì promuovere:

- l'acquisizione di certificazioni aventi valore ufficiale di attestazioni di conoscenza della lingua italiana secondo i modelli disciplinati dal Quadro Comune europeo di riferimento di cui alla raccomandazione R (98) 6 emanata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17.03.1998, livelli A1, A2 e B1;
- il raccordo delle azioni formative con il Patto di accoglienza e di integrazione rivolto ai lavoratori in ingresso nel Veneto ex art. 23 del Testo Unico sull'immigrazione.

Le suddette attività sono finanziate con un importo complessivo di euro 312.000,00

Viene affidata in convenzione all'Ufficio Scolastico Regionale, ente pubblico specificamente deputato alla gestione locale delle politiche educative dello Stato in raccordo con le Regioni e gli Enti Locali, la progettazione e realizzazione nel territorio regionale per un finanziamento complessivo pari ad €312.000,00 del sopradescritto programma di insegnamento della lingua, educazione civica e cultura italiana in raccordo con gli istituti scolastici di istruzione secondaria di primo e secondo grado e in particolare con i Centri territoriali permanenti, istituiti con O.M. n. 455/1997 dal Ministero della Pubblica Istruzione presso istituzioni scolastiche della fascia dell'obbligo e attivi in tutto il territorio regionale con un'articolata offerta formativa rivolta all'istruzione degli adulti.

ISTRUZIONE

CAMPANIA

DGR 28.808, n. 1366 - Progetto Chance sul territorio della Provincia di Napoli: Approvazione indirizzi. (BUR n. 40 del 6.10.08)

Note

- * in Regione Campania l'emarginazione ed il disagio penalizzano ancora ampie fasce sociali che risultano in difficoltà per l'accesso ai saperi, alle nuove tecnologie ma anche, semplicemente, a spazi di relazione e socializzazione, tant'è che si registrano livelli ancora troppo alti di dispersione scolastica e di abbandono dei percorsi formativi da parte dei giovani in età di obbligo;
- * la percentuale del 20% che a livello nazionale contraddistingue il numero di studenti che "lascia", diventa molto più significativa nella nostra Regione, in cui l'Anagrafe scolastica, attivata ai sensi del D.Lgs 15 aprile 2005, n.76, ha quantificato in oltre 50 mila i giovani tra i 14 e i 18 anni fuoriusciti dal sistema di istruzione e dai percorsi di formazione;
- * nella provincia di Napoli si rileva in maniera più allarmante il fenomeno dell'abbandono scolastico, segnatamente tra gli alunni iscritti ai primi anni degli istituti superiori, in particolare degli istituti professionali, in cui il tasso di insuccesso al primo anno raggiunge percentuali del 50%;
- * tale fenomeno si manifesta, perlopiù, in contesti in cui alle condizioni di degrado sociale e culturale si aggiungono l'inadeguatezza delle strutture e la scarsa attrattività dell'offerta spesso condizionata da un "fare scuola" in cui metodi e contenuti non corrispondono alle esigenze formative di classi di giovani e di una società della conoscenza che evolve con ritmi accelerati;
- * per contrastare la diffusa condizione dell'emarginazione sociale che interessa il gran numero di giovani fuoriusciti precocemente dai percorsi educativo/formativi e che vivono spesso in contesti segnati dal degrado ambientale e da condizioni socio-economiche disagiate, la Regione ha definito, con la DG.R. n. 1871/06 recante "Linee guida per il contrasto alla dispersione scolastica e

per i nuovi percorsi integrati”, una strategia complessiva di prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, a sostegno dell’esercizio pieno del diritto allo studio e alla formazione.

* che gli obiettivi di Lisbona si prefiggono:

- la riduzione della percentuale del 27,1% di giovani tra i 18 e i 24 anni, con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione della durata di almeno 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative;
- di ridurre il numero di giovani risultati dalla recente indagine OCSE- PISA sul “Livello di competenza dei quindicenni italiani”, con scarse competenze di base (36 %) e logico-matematiche (44,3%) e scarsa capacità di applicazione delle stesse per la soluzione di problemi di realtà;

* i giovani di questa fascia di età hanno bisogno in generale di:

- modificare i propri modelli comportamentali con riferimento alla scuola, agli adulti e alla famiglia;
- migliorare i fattori di autostima e le motivazioni allo studio, spesso collegate a pregresse insoddisfacenti esperienze scolastiche;
- sviluppare nuove forme di interesse per i saperi teorici che sono alla base delle competenze professionali di riferimento;
- arricchire la formazione di base ed acquisire competenze professionali spendibili da subito nel mondo del lavoro;
- avere prospettive di rientro nel sistema scolastico.
- le esperienze professionali e le esperienze pratiche possano dare un contributo importante a rimotivare i giovani e a favorire lo sviluppo di un tessuto civile in cui scuole, formazione professionale, famiglie, imprese costituiscano una rete accogliente per la crescita delle nuove generazioni, soprattutto nei territori in cui sussistono condizioni di disagio e di emarginazione;
- un ampliamento dell’offerta educativa di istruzione e formazione, in grado di corrispondere alla diversificata domanda di formazione dei giovani, può costituire una risposta adeguata alle problematiche connesse con la mancata inclusione scolastica e sociale.

* tale esigenza è stata colta, oltre che con i “tradizionali” Percorsi integrati di istruzione e formazione triennali (OFIS), con l’attivazione, a partire dall’a.s. 2007/2008, dei Percorsi Alternativi Sperimentali integrati di istruzione e formazione (PAS), oggetto di uno specifico Accordo sottoscritto dal MPI e dalla Regione Campania l’8 novembre 2007, destinati ai giovani in fascia di età 14-18, in possesso di licenza media, che non risultano iscritti in nessun percorso scolastico/formativo e che possono conseguire, al termine del biennio, una qualifica professionale regionale;

* i PAS di respiro biennale, mediante il ricorso alla programmazione congiunta tra docenti dell’istruzione e della formazione, con il concorso del mondo del lavoro e l’adozione di metodologie didattiche più flessibili, consentono, nella piena integrazione del sapere e del saper fare, di:

- assicurare il reinserimento ed il successo formativo a giovani fuoriusciti dal sistema scolastico/formativo;
- far acquisire competenze di base adeguate all’inserimento nella vita sociale e al proseguimento degli studi, competenze tecnico professionali adeguate per il conseguimento di una qualifica regionale e per un immediato ed autonomo inserimento nel mondo del lavoro;
- potenziare le capacità di scelta dei giovani in un passaggio delicato e determinante per i loro percorsi formativi e di vita;
- sviluppare processi di insegnamento/apprendimento diversi da quelli tradizionali con capacità attrattive, in termini di linguaggi e di metodologie didattico/relazionali, nei confronti di giovani che in precedenza hanno abbandonato il mondo della scuola ed occasioni di incontro con la cultura del lavoro;
- assicurare la piena interazione tra scuola, formazione ed aziende;
- creare gruppi di interesse dei giovani anche mediante un più proficuo utilizzo delle tecnologie;

- che, nella direzione del pieno recupero ai percorsi educativo/formativi dei nostri giovani e del loro successo formativo, si colloca anche l'Accordo sottoscritto il 3 aprile 2008 tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Regione Campania per la realizzazione per il biennio 2008-2010 di interventi finalizzati a favorire il rafforzamento e lo sviluppo del capitale umano di cui la Campania dispone, valorizzando la risorsa giovani e l'innalzamento del livello della qualità della scuola in Campania mediante il potenziamento dell'offerta di istruzione.

- * il progetto Chance da anni opera per il recupero delle motivazioni, delle relazioni e delle competenze scolastiche per adolescenti ancora in età dell'obbligo che dovrebbero frequentare la Scuola Media e che sono in forte ritardo e a rischio di non completare il ciclo degli studi;
- le metodologie proposte ed attivate dal Progetto Chance dal 1998 al 2007 hanno ricevuto ampi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale sia per la loro efficacia sia per il rigore metodologico ed i risultati scientifici conseguiti;
- la Sezione associata sperimentale per la lotta alla dispersione scolastica istituita presso l'IPIA Ponticelli nell'a.s. 2005/2006 può rappresentare un modello per lo sviluppo di azioni integrate da sottoporre ad ulteriore sperimentazione nell'ambito della cornice normativa costituita dai richiamati Accordi sottoscritti dal MPI e dalla Regione Campania;
- la più recente esperienza di Chance ha portato a strutturare un percorso complessivo che si prefigge, mediante l'attivazione di un secondo anno polivalente, di orientare i giovani a percorsi formativi precisi, oltre che a riportare in un percorso educativo/formativo ragazzi che ne sono fuoriusciti;
- la previsione di un terzo anno di corso da attivare a partire dall'a.s. 2008/2009, a carattere più propriamente formativo, imperniato su attività di tirocinio, può consentire di configurare una rinnovata, articolazione dell'offerta Chance che va nella direzione della possibile acquisizione, al termine del percorso, di una qualifica regionale, come previsto dall'Accordo MPI - Regione Campania dell'8 novembre 2007;
- in tal senso, si possa prevedere, con le metodologie che ne caratterizzano la specificità, nel rispetto della quota curricolare dei percorsi di istruzione, una nuova articolazione del progetto Chance, destinato ai ragazzi senza licenza media, secondo la formula 1+2 in cui:
 - il primo anno consente il conseguimento della Licenza Media;
 - il secondo anno mira a:
 - a) consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base;
 - b) sostenere, attraverso l'azione orientativa, le azioni di accompagnamento per giovani e le loro famiglie, l'attività di counselling, le esperienze laboratoriali, i processi di scelta dello studente circa il proprio percorso formativo e la sua conoscenza del mondo del lavoro;
 - il terzo anno deve:
 - a) ampliare più marcatamente lo spazio dedicato alle discipline e alle attività attinenti l'area professionale e le relazioni con il mondo del lavoro;
 - b) garantire il raggiungimento delle competenze di base di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 15 gennaio 2004, necessarie per il possibile prosieguo degli studi;
 - c) portare al conseguimento di una qualifica regionale negli ambiti definiti dal D.D. n. 160 del 30 giugno 2008;
 - d) consentire il possibile rientro in un percorso ordinamentale di istruzione o in un percorso OFI;
- l'esperienza di Scuole Aperte ha consentito alla scuola di ripensare il proprio progetto educativo in una pedagogia delle relazioni e attenta all'ambiente sociale, possa costituire un riferimento per lo sviluppo e l'applicazione delle metodologie innovative proprie del Progetto Chance ai fini del recupero delle motivazioni e di un rinnovato sviluppo di interesse;
- al fine di potenziare l'azione già consolidata sul territorio della città di Napoli, si avvia dall'a.s. 2008/2009 un'attività sperimentale di Chance diversamente articolata nella Provincia in contesti che risultano particolarmente segnati dal disagio giovanile e dell'abbandono scolastico;
- sono attivati moduli operativi per n. 15 allievi, in 6 zone della città di Napoli e della Provincia di Napoli.

- si promuove l'attivazione per l'a.s. 2008/2009 di n. 3 classi per ciascuna delle zone della città di Napoli, a completamento della triennio (secondo la formula 1+2) avviato con l'a.s. 2006/2007 e n.2 classi (un 1° ed un 2° anno) in ciascuna delle zone della Provincia per complessive 15 classi.

- la spesa prevista è di 1,3 Meuro

DGR 26.9.08. n. 1524 – L. n. 448/98 - art. 27 - Fornitura dei Libri di Testo anno scolastico 2008/2009 – Criteri di riparto del Fondo Statale - Piano di riparto tra i Comuni ai sensi del DPCM n. 226/2000 - Con allegati.

Note

Si procede al riparto delle quote del Fondo Statale per l'a.s. 2008/2009, rispettivamente di € **13.037.862,00** (per la Scuola Media Inferiore + I° anno delle Superiori) e di € **4.200.790,00** (per le restanti classi della Scuola Superiore), in favore dei Comuni - sul cui territorio insistono le scuole statali, medie e superiori - sulla base dei criteri indicati ai successivi punti a) e b), opportunamente correlati fra di loro, al fine di quantificare adeguatamente, per ogni Comune, le quote di riparto;

a) Numero di alunni in condizione di disagio economico

Il numero degli alunni della Regione Campania - relativi all'a.s. 2007/2008, secondo i dati recenti MPI, derivanti dall'organico di diritto - iscritti alla scuola dell'obbligo e alla scuola media superiore, rapportato al valore percentuale del disagio economico che per la Campania è pari al 27,5%, determina il numero degli alunni dell'obbligo e delle superiori che appartengono alle famiglie meno abbienti il cui reddito – calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni – per l'anno **2007**, non sia superiore ad un valore **ISEE** di €**10.633,00**;

b) Degrado socio-economico dei singoli Comuni.

La condizione di degrado socio-economico dei singoli Comuni - individuata ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett.g) del D.Lgs., n. 504/92 - è rappresentata da un indice sintetico, variabile da 0 (min. degrado) a 10 (max. degrado);

LAZIO

DGR 1° .8.08, n. 577 – Approvazione Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, anno scolastico 2008/09

Note

Viene approvato il piano annuale degli interventi per il diritto allo studio e per l'educazione permanente con un impegno di spesa complessivo di euro 19.355.000,00

Il Piano oltre che pubblicato sul BUR è visibile sul portale regionale www.sirio.regione.lazio.it

MARCHE

DAL 29.7.08, n. 112 – Mozione n. 280 – Tagli organici scuola (BUR n. 86 dell'11.9.08)

Note

- Le politiche dell'istruzione, della formazione e della ricerca rappresentano, oggi come ieri, una priorità per qualsiasi governo;
- Viene quindi espressa la più viva preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare nel nostro paese, così come nelle Marche, a seguito delle decisioni dei tagli effettuati dal precedente Governo nonché delle linee di indirizzo contenute nel d.l. 112/08 presentato dall'attuale Governo;
- Viene stresso l'auspicio che tali decisioni possano essere sostanzialmente ridimensionate nel futuro processo decisionale e che la politica dei tagli possa trasformarsi in una politica di investimenti e di sviluppo dell'istruzione, della formazione e della ricerca, riconoscendo comunque la necessità di un risanamento finanziario che l'attuale momento economico del paese richiede;

- Viene comunque sottolineato che qualora le dimensioni dei tagli fossero confermate, verrebbe messa in serio pericolo la qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento nella scuola pubblica

DGR 22.9.08, n. 1212 – DGR 312/08 – Approvazione di criteri e modalità di riparto della quota regionale del fondo statale per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2008/2009 (BUR n. 94 del 3.10.08)

Note

I criteri sono i seguenti:

- per la scuola secondaria di secondo grado, dal terzo anno di corso in poi, sarà assegnato a ciascun Comune l'importo di 80 euro per il numero di domande ammesse dallo stesso Comune;
- per la scuola secondaria di primo grado e secondo anno della scuola superiore sarà assegnata la somma richiesta da ciascun Comune sulla base degli importi scaturiti dal prodotto delle istanze ammissibili a contributo per il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per ciascun anno e tipologia di corso indicati nei decreti ministeriali ridotta in misura proporzionale sino alla disponibilità costituita dallo stanziamento residuo dello Stato alla Regione, più le e bonomie registrate nell'anno precedente, più disponibilità residue sul capitolo.

LAVORO

EMILIA ROMAGNA

DGR 22.9.08, n. 1484 - Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla delibera di G.R. 1182/08 (BUR n. 172 del 10.10.08)

DGR 22.9.08, n. 1485 - Approvazione dell'elenco degli organismi accreditati per la realizzazione dei percorsi e progetti sperimentali per il successo formativo dei giovani nell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, ai sensi della D.L.G. n. 897/2008 (BUR n. 172 del 10.10.08)

MARCHE

DGR. 16.7.08, n. 975 – Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro (BUR n. 88 del 18.9.08)

MOLISE

DGR 15.7.08, n. 752 – Istituzione del “Sistema regionale delle Competenze Professionali” (BUR n. 23 del 1.10.08 s.o.)

MINORI

CALABRIA

DGR 8.8.08, n. 599 – Approvazione criteri di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi in favore della prima infanzia. legge 296/06 – art. 1 comma 1259 (BUR n. 19 del 1.10.08)

Note

Gli obiettivi del Piano sono:

- aumentare i servizi di cura alla persona alleggerendo i carichi familiari per innalzare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- incrementare la percentuale di comuni che hanno attivato servizi per l'infanzia (asili nido, micro nidi o servizi innovativi e integrativi) sul totale dei Comuni della regione;

- incrementare la percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che usufruiscono dei servizi per l'infanzia (asili nido, micro nidi o servizi innovativi e integrativi) sul totale della popolazione 0-3 anni;

MARCHE

DGR 8.9.08, n. 1133 – Attuazione DGR 2216/02 – Ufficio per la mediazione penale minorile delle Marche – Autorizzazione allo svolgimento di 3 stage di formazione e supervisione degli operatori (BUR n. 89 del 19.9.08)

Note

Gli stage formativi sono articolati in 6 giornate pari a 48 ore per l'aggiornamento e la supervisione dei mediatori penali minorili componenti dell'Ufficio per la mediazione penale minorile delle Marche istituito con DGR 2216/02.

DGR 30.9.08, n. 1835 - Intesa della Conferenza Unificata per i servizi socio-educativi per la Prima Infanzia di cui all'art. 1 comma 1253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 14 febbraio 2008. Adeguamento della programmazione regionale del finanziamento del Piano Straordinario per gli Asili Nido e Servizi per la Prima Infanzia.

Note

* Viene adeguato il finanziamento del piano regionale a seguito delle risorse integrative attribuite a seguito della citata Intesa del 14 febbraio 2008, così come ripartite con decreto del Dipartimento per le politiche della Famiglia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dando atto che non occorre procedere ad una integrazione del co-finanziamento, come di seguito indicato:

- euro 18.457.421,00 - attraverso Avviso Pubblico da pubblicare entro il corrente esercizio finanziario per il finanziamento di:
- Programmi di investimento per la creazione di nuove strutture asili nido a titolarità privata (inclusi asili nido aziendali) e adeguamento delle strutture esistenti agli standard di cui al Regolamento regionale n. 4/2007.
- Programmi di investimento per la realizzazione o l'adeguamento agli standard di cui al Regolamento regionale n. 4/2007 di servizi pubblici e privati integrativi per la prima infanzia anche di natura sperimentale.

PARI OPPORTUNITA'

VENETO

DGR 23.9.08, n. 2654 - Approvazione e attuazione del Programma di attività per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l'anno 2008. Deliberazione n. 95/CR del 22 luglio 2008. Articolo 8 L.R. n. 3/2003 e articolo 62 L.R. n.1/2004.(BUR n. 84 del 10.10.08)

Note

* L'articolo 8, comma 1, della L.R. n. 3 del 14.01.2003 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003", prevede che la Giunta Regionale, sentite la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e la competente Commissione consiliare, in coerenza con le iniziative previste dall'articolo 2 della L.R. 30.12.1987, n. 62 "Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna", realizzi proprie iniziative e promuova e sostenga interventi proposti da Enti locali, associazioni femminili e terzo settore, volte a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

* L'articolo 62 della L.R. n. 1 del 30.01.2004 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004" prevede che "La Giunta regionale nell'ambito delle politiche a sostegno delle pari opportunità è autorizzata ad erogare agli enti locali contributi per sostenere servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità, come gli sportelli-donna e i centri risorse".

* Con provvedimento della Giunta Regionale n. 95/CR del 22 luglio 2008 è stato approvato il "Programma di attività per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l'anno 2008",

in seguito trasmesso alle competenti commissioni regionali per il rilascio del previsto parere di spettanza.

* Ai sensi delle leggi regionali sopracitate, la VI Commissione Consiliare e la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, rispettivamente nelle sedute del 24 luglio 2008 e del 26 agosto 2008, hanno quindi espresso parere favorevole sul suindicato Programma, articolato come segue:

1. Iniziative a bando per il sostegno alle iniziative proposte nel territorio veneto da:
 - a) le scuole per una sensibilizzazione e formazione alle tematiche di genere delle giovani generazioni, indirizzate ad affrontare la realtà senza pregiudizi e nel rispetto e valorizzazione delle differenze;
 - b) gli Enti locali per l'attivazione e rafforzamento della rete degli Organismi di parità;
 - c) gli Enti locali per consolidare la rete dei servizi permanenti per le pari opportunità (sportelli donna e/o centri risorse donna).
2. Iniziative dirette regionali in collaborazione con Enti Pubblici e Istituti universitari per veicolare e diffondere sul territorio veneto buone pratiche di promozione delle pari opportunità al fine di pervenire al raggiungimento di una effettiva parità di accesso in ogni ambito della vita politica, sociale ed economica.

INIZIATIVE A BANDO

Al fine di consentire la presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione dei progetti sopraelencati si procede alla approvazione degli schemi di bando, che individuano i requisiti dei soggetti richiedenti, le condizioni di ammissibilità delle richieste, le modalità e i termini per la presentazione delle stesse, i criteri di valutazione dei progetti ammessi e le conseguenti modalità di erogazione dei finanziamenti nonché della relativa modulistica per la presentazione delle domande. Si propone, quindi, l'approvazione degli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di seguito elencati:

- a) **Allegati A e A1:** bando e modulo di domanda per finanziamento *Progetti di scuole volti a realizzare iniziative in collaborazione per la promozione delle politiche di pari opportunità - anno 2008*, per complessivi €170.000,00;
- b) **Allegati B e B1:** bando e modulo di domanda per finanziamento di *Progetti degli Enti locali per favorire la nascita e l'attività di Organismi di Parità - anno 2008*, per complessivi € 150.000,00;
- c) **Allegati C e C1:** bando e modulo di domanda per finanziamento *Progetti degli Enti locali per consolidare la presenza di servizi permanenti (sportelli-donna e centri risorse) a sostegno delle Pari Opportunità - anno 2008*, per complessivi €150.000,00.

Si propone, inoltre, di incaricare il Dirigente della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità di provvedere, con successivi provvedimenti, all'approvazione delle risultanze dei bandi sopra elencati e all'impegno dei fondi disponibili.

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

BASILICATA

DGR 9.9.08, n. 1407 – Contributo regionale per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio – Anno 2008 (BUR n. 46 del 1.10.08)

LAZIO

DGR 5.8.08, n. 598 – Interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Criteri e modalità di utilizzazione di una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali. – Linee guida alle amministrazioni provinciali (BUR n. 36 del 27.9.08)

VENETO

DGR 23.9.08, n. 2702

Azioni regionali a favore delle persone non udenti, non vedenti e con disabilità della voce. LR 1/2008, art. 104, comma 1. Primo provvedimento. (BUR n. 84 del 10.10.08)

Note

* Secondo quanto previsto nella L.R. n. 1/08, art. 104, comma 1), e di incentivare l'assunzione di persone svantaggiate, specificatamente di persone non udenti, viene assegnato il contributo previsto dalla legge regionale n. 1/2008 a Cooperative Sociali di tipo B e i loro consorzi e cooperative sociali ad oggetto plurimo, regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, che presentino progetti di promozione dell'inserimento lavorativo di persone non udenti e che realizzino tali progetti nell'ambito della comunicazione e della diffusione del linguaggio dei segni, da realizzarsi entro e non oltre un anno dall'approvazione del presente provvedimento. La domanda di contributo, redatta in carta semplice e formulata secondo il fac-simile di cui all'**allegato A**, dovrà pervenire alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURV (farà fede la data del timbro postale), pena la non ammissione al riparto delle risorse regionali. Alla domanda dovranno essere allegati:

1. progetto di promozione dell'inserimento lavorativo di persone non udenti, contenente le finalità generali, gli obiettivi specifici, i destinatari, le attività previste, i risultati attesi e, in particolare, il numero previsto di persone non udenti da avviare a lavoro, le modalità di verifica e di valutazione dei risultati raggiunti, il preventivo di spesa dettagliato;
2. scheda relativa alla posizione fiscale e scheda relativa ai dati anagrafici, da compilarsi a cura delle cooperative sociali istanti (rispettivamente **allegato B e allegato C**).

La valutazione dei progetti verrà effettuata da apposita Commissione, la cui composizione sarà definita con decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali, che terrà conto, tra l'altro, del rapporto tra numero previsto di persone non udenti da avviare a lavoro e costi previsti.

POLITICHE SOCIALI

BASILICATA

DGR 16.9.08, n. 1451 – Art. 10, comma 1, lettera “m” L.R. 4/07 – Istituzione e disciplina dell'Osservatorio delle Politiche Sociali (BUR n. 46 del 1.10.08)

LAZIO

DD 3.7.08, n. 2278 – DGR 500/06 – Impegno ed erogazione fondi per piani di zona 2007 in favore degli enti capofila dei distretti socio-sanitari (BUR n. 36 del 27.9.08)

LIGURIA

DGR 7.8.08, n. 990 – Approvazione dell'elenco dei progetti ammessi a finanziamento relativi ad azioni innovative a rilevanza regionale, ai sensi della DCR n. 35/07 “Piano sociale integrato regionale 2007/2010 (4.012.500,00 euro) (BUR n. 38 del 17.9.08)

MOLISE

REG. REG.LE 15.9.08, n. 4 – Regolamento di attuazione della L.R. n. 23/07, recante “Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise (BUR n. 23 del 1.10.08)

Note

A distanza di un anno dalla legge n. 23/07, la regione provvede a dettare disposizioni in materia di IPAB che operano nel Molise. Si sottolinea che le IPAB operanti nel Molise (censimento del Sole 24 ore sono in numero di tre.

Si riporta il testo integrale.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento contiene norme di attuazione della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: "Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise" di seguito denominata legge.

Art. 2

(Istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro)

1. Gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro trasmettono, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento, copia della deliberazione e del nuovo statuto al Comune in cui l'ente ha sede legale, per l'espressione del parere di cui all'articolo 3, comma 2, della legge, e ne danno contestuale comunicazione alla competente Direzione generale della Giunta regionale allo scopo di consentire il tempestivo avvio della procedura di trasformazione.

2. Acquisito il parere del Comune ovvero decorso inutilmente il termine per l'espressione dello stesso, le II.PP.A.B. trasmettono l'istanza di trasformazione dell'istituzione in persona giuridica di diritto privato alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia ed al Comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale.

3. L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme all'originale della deliberazione di trasformazione corredata da dichiarazione di avvenuta pubblicazione;
- b) copia delle tavole di fondazione ovvero degli atti istitutivi;
- c) copia conforme del nuovo statuto e del relativo provvedimento di approvazione;
- d) relazione sulle attività dell'ente;
- e) inventario del patrimonio immobiliare;
- f) inventario del patrimonio mobiliare;
- g) inventario dei beni di interesse storico-artistico;
- h) certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa ed ai titoli di proprietà dell'ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente alla presentazione dell'istanza;
- i) parere del Comune del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale ovvero dichiarazione di infruttuosa scadenza del termine per l'espressione del parere.

Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente, devono essere approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituzione. La perizia relativa agli immobili di proprietà dell'I.P.A.B. deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.

Art. 3

(Parere del Comune e conferenza interistituzionale)

1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 2, della Legge è trasmesso dal Comune interessato all'I.P.A.B. istante e alla competente Direzione generale della Giunta regionale entro cinque giorni dall'adozione dello stesso. In assenza del parere, la Giunta regionale assume il provvedimento relativo alla trasformazione sulla base dei documenti acquisiti.

2. È a carico dell'I.P.A.B. istante l'onere di documentare l'avvenuta presentazione al Comune della delibera di trasformazione per l'espressione del parere nonché di attestare, con propria dichiarazione, l'infruttuosa scadenza del termine previsto per l'espressione dello stesso.

3. Nel caso in cui il Comune esprima parere contrario alla trasformazione, il direttore generale della competente Direzione della Giunta regionale convoca, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge, una conferenza interistituzionale.

4. La conferenza interistituzionale è composta:

- a) dal sindaco del Comune presso cui l'I.P.A.B. ha sede legale ovvero da un assessore da lui delegato;
- b) dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. interessata;
- c) dal direttore generale della Direzione generale della Giunta regionale competente per materia ovvero da un dirigente delegato dallo stesso.

Ciascun componente della conferenza può avvalersi della collaborazione di un funzionario o di un consulente.

Le determinazioni finali della conferenza sono trasmesse immediatamente alla Giunta regionale per l'adozione della relativa deliberazione. Anche in assenza di determinazioni finali della conferenza interistituzionale, la Giunta regionale, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, assume il provvedimento conclusivo.

Art. 4

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private)

1. La trasformazione in persone giuridiche private senza scopo di lucro è deliberata dalla Giunta regionale su proposta della Direzione generale competente per materia in base alla documentazione acquisita ovvero in base all'esito della conferenza di cui all'articolo 3. L'iscrizione dell'istituzione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato è disposta in conformità alle norme stabilite nel regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 12.

Art. 5

(Istanza di trasformazione in Azienda di servizi alla persona - ASP)

1. L'istanza di trasformazione dell'istituzione in ASP è trasmessa, entro cinque giorni dall'adozione della relativa deliberazione, alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia.
2. L'istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla documentazione indicata all'articolo 2.
3. Lo statuto del nuovo ente deve essere trasmesso in originale recante in ogni pagina scritta il timbro dell'ente e la sottoscrizione del presidente e del segretario dell'ente.
4. La trasformazione in ASP è disposta con provvedimento del direttore della competente Direzione generale della Giunta regionale.

Art. 6

(Compiti di verifica dei Comuni)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni e l'A.S.Re.M. verificano l'eventuale esistenza, sul territorio di rispettiva competenza, di II.PP.A.B. che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge. Qualora l'I.P.A.B., che si trovi nelle predette condizioni, risulti priva dell'organo di amministrazione, il Comune propone alla competente Direzione generale della Giunta regionale il nominativo del soggetto cui affidare l'incarico di commissario per l'attuazione della legge.
2. I Comuni accertano che le II.PP.A.B. presenti sul proprio territorio adottino gli atti di trasformazione entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente regolamento. Decorso inutilmente tale termine, il sindaco del Comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale trasmette alla competente Direzione generale della Giunta regionale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine sopra richiamato, il nominativo della persona ritenuta idonea a svolgere l'incarico di commissario con il compito di procedere alla trasformazione.
3. Qualora l'amministrazione comunale non provveda alla designazione del commissario entro il termine stabilito, la Giunta regionale, previa diffida al Comune a provvedere nel termine di dieci giorni, nomina un commissario incaricato di provvedere alla trasformazione dell'I.P.A.B. inadempiente. Il commissario designato trasmette alla competente Direzione generale della Giunta regionale il proprio curriculum professionale e la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico.
4. Per la nomina del commissario si applicano le cause d'incompatibilità previste dall'articolo 8 della legge.

Art. 7

(Compiti del commissario)

1. Entro 60 giorni dalla nomina, il commissario trasmette alla Giunta regionale gli atti relativi alla trasformazione dell'I.P.A.B. per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza della Giunta medesima.

2. In caso di intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge, il nuovo statuto dell'ente deve essere adottato entro sei mesi dall'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 8

(Fusione delle II.PP.A.B.)

1. Le deliberazioni degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. relative alla fusione degli enti interessati sono trasmesse alla competente Direzione generale della Giunta regionale unitamente all'istanza di trasformazione. L'istanza di fusione deve essere prodotta unitamente ad apposita deliberazione che contenga i seguenti elementi e documenti:

- a) dichiarazione della volontà di procedere alla fusione, assunta dagli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. interessate competenti ad assumere gli atti di straordinaria amministrazione;
- b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alle istituzioni che hanno deliberato di fondersi;
- c) inventario, costituente parte integrante della deliberazione, relativo ai beni patrimoniali mobili ed immobili di proprietà di ogni singola I.P.A.B. interessata;
- d) elenco del personale, dipendente da ognuna delle istituzioni interessate alla fusione, con indicazione delle singole qualifiche funzionali e dell'eventuale scadenza del rapporto di lavoro per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
- e) copia dell'ultimo conto consuntivo approvato;
- f) nel caso di fusione per incorporazione, dichiarazione della volontà di recepire il patrimonio, il personale ed i rapporti giuridici dell'ente incorporato, assunta dall'organo di amministrazione dell'ente incorporante.

2. Gli organi che amministrano contemporaneamente più II.PP.A.B. devono disporre, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e contestualmente alla trasformazione dell'istituzione, anche la fusione degli enti amministrati in una unica persona giuridica di diritto privato ovvero in una unica ASP.

3. In assenza di una esplicita manifestazione di volontà dell'organo di amministrazione, la fusione è disposta d'ufficio dall'organo regionale competente ad adottare il provvedimento di trasformazione. Il provvedimento è trasmesso agli enti interessati.

4. Lo statuto dell'ente derivante dalla fusione di più II.PP.A.B. deve prevedere, per quanto possibile, il raggiungimento degli scopi previsti dagli statuti delle II.PP.A.B. assoggettate a fusione.

Art. 9

(Estinzione delle II.PP.A.B.)

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge per l'estinzione di una I.P.A.B., il consiglio di amministrazione dell'istituzione, ovvero il commissario nominato in via sostitutiva, effettua la ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali dell'I.P.A.B. da estinguere.

2. L'organo di amministrazione competente per gli adempimenti di cui al comma 1, rassegna alla competente Direzione generale della Giunta regionale, unitamente alla richiesta di estinzione, gli esiti della ricognizione giuridico-patrimoniale dell'I.P.A.B..

3. L'organo di amministrazione trasmette altresì alla Giunta regionale una relazione sulle finalità statutarie dell'ente e formula proposte in ordine al soggetto cui attribuire il patrimonio residuo individuato ai sensi dell'articolo 6 comma 5, della legge, nonché, ove presente, il personale dell'I.P.A.B. soggetta ad estinzione, secondo quanto previsto dallo stesso articolo.

4. La Giunta regionale delibera, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, della legge, l'estinzione dell'istituzione.

5. L'estinzione dell'ente comporta l'attribuzione del relativo patrimonio e del relativo personale agli enti di cui all'articolo 6, comma 5, della legge esistenti nel Comune sede dell'Istituzione o nello stesso ambito territoriale di riferimento per il quale è stato elaborato il piano di zona di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 10

(Attività delle ASP)

1. Le ASP determinano nel proprio statuto le tipologie di attività che intendono svolgere. Le ASP devono prevedere nei propri statuti di svolgere attività sociali, sociosanitarie o educative nei settori:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria integrata;
- c) beneficenza;
- d) istruzione;
- e) formazione.

Art. 11

(Contenuti dello statuto)

1. Oltre a quanto previsto dalla legge e dall'articolo 10, lo statuto prevede:

- a) l'istituzione degli organi di controllo interno e l'eventuale affidamento dell'attività di revisione a società esterne;
- b) l'istituzione e i compiti dell'ufficio relazioni con il pubblico;
- c) la periodicità delle adunanze ordinarie del consiglio di amministrazione e le modalità della loro convocazione.

Art. 12

(Modalità di controllo dello statuto – Modifiche statutarie)

1. Lo statuto delle ASP e le successive modifiche devono essere trasmesse, previa pubblicazione all'albo dell'Azienda per un periodo consecutivo di otto giorni, alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'organo competente.

2. L'istanza con cui si chiede alla Giunta regionale l'apposizione del visto sullo statuto deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) copia del nuovo statuto, unitamente al provvedimento di approvazione;
- b) attestazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo dell'Azienda;
- c) dichiarazione di inesistenza di osservazioni ovvero copia delle stesse, qualora presentate;
- d) copia del provvedimento o dei provvedimenti di insediamento e di eventuali surrogazioni di componenti l'organo di amministrazione. Su ogni pagina dello statuto deve essere apposta la sottoscrizione del presidente dell'Azienda ed il timbro dell'ente.

3. La Direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, verifica che lo statuto dell'Azienda sia conforme alle norme di legge e di regolamento che disciplinano il funzionamento delle ASP; in caso di conformità vista lo statuto in ogni sua pagina e lo restituisce a mezzo lettera raccomandata all'Azienda istante. La nota raccomandata costituisce parte integrante dello statuto e deve sempre essere allegata allo stesso.

4. Entro il termine di cui al comma 3, la competente Direzione generale della Giunta regionale può chiedere l'integrazione della documentazione prodotta dall'Azienda in ordine ai contenuti dello statuto approvato ovvero il riesame dello stesso sotto il profilo della legittimità, formulando specifiche osservazioni; la richiesta di documentazione integrativa o di riesame comporta la sospensione del termine per l'apposizione del visto, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta o dello statuto modificato.

5. Nel caso in cui lo statuto, anche a seguito della richiesta di integrazione o di riesame, presenti vizi di legittimità o aspetti di incompatibilità con la programmazione regionale o di zona, la competente Direzione generale della Giunta regionale nega il visto e restituisce gli atti all'ente istante.

6. Lo statuto restituito privo del visto non produce effetti.

7. Lo statuto vistato è pubblicato all'albo dell'Azienda per un periodo consecutivo di otto giorni.

8. Lo statuto dell'ASP può essere modificato esclusivamente dall'organo di amministrazione dell'Azienda; l'autorità di controllo può proporre al consiglio di Amministrazione dell'ASP l'adozione di modifiche allo statuto che si rendano necessarie per adeguare gli scopi dell'Azienda ai fabbisogni individuati nei piani di zona.

Art. 13

(Consiglio di amministrazione delle ASP)

1. La durata in carica dell'organo di amministrazione delle ASP è stabilita dallo statuto in un numero di anni non inferiore a tre e non superiore a cinque.
2. Le modifiche dello statuto che determinano variazioni nella durata in carica degli amministratori dell'Azienda producono i propri effetti a decorrere dall'insediamento del consiglio di amministrazione successivo a quello che ha deliberato le modifiche.

Art. 14

(Candidature ad amministratore di ASP)

1. In sede di prima applicazione della legge e del presente regolamento, la nomina degli organi delle ASP avviene entro 90 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento regionale di trasformazione.
2. Non oltre il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del consiglio di amministrazione dell'Azienda, il presidente della stessa espone all'albo dell'ente la comunicazione con la quale vengono resi noti la data di scadenza dell'organo di amministrazione ed i termini per la presentazione delle candidature ad amministratore dell'ASP; con la stessa comunicazione si invitano gli interessati a presentare la propria candidatura ai soggetti competenti alla nomina. È cura dell'Azienda provvedere alla pubblicità di cui al presente comma, anche attraverso gli strumenti di comunicazione dei soggetti competenti alla nomina.
3. Il direttore dell'ASP assicura agli interessati la visione dello statuto e del regolamento di organizzazione e contabilità dell'Azienda.
4. Gli interessati alla nomina ad amministratore delle ASP presentano la propria candidatura ai soggetti competenti alla nomina non oltre il novantesimo giorno antecedente alla scadenza dell'organo di amministrazione per il quale è presentata la candidatura.
5. La candidatura alla carica di amministratore deve essere integrata da una autocertificazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 15

(Requisiti degli amministratori)

1. Possono presentare domanda per la nomina ad amministratore di ASP i soggetti con comprovata esperienza nei settori rispondenti alle attività svolte dall'Azienda.
2. Non sono accolte le candidature proposte da coloro che risultano:
 - a) aver subito una condanna passata in giudicato per uno dei reati di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) essere stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti alla scadenza del termine per la presentazione della candidatura ad amministratore;
 - c) avere rapporti di lavoro dipendente con gli enti individuati, dalla normativa vigente, quali soggetti preposti alla nomina dei componenti l'autorità di controllo sulle ASP;
 - d) trovarsi in posizione debitoria nei confronti dell'Azienda presso la quale si dovrà ricoprire la carica di amministratore.
3. In caso di assenza dei fondatori o di loro discendenti ovvero in mancanza di soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b), è demandata, dallo statuto dell'Azienda ad organizzazioni della società civile operanti nell'ambito territoriale di riferimento dell'ASP.

Art. 16

(Nomina ed insediamento degli amministratori)

1. I soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b) della legge, cui compete la nomina degli amministratori delle ASP, assumono i provvedimenti di nomina prima del sessantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del consiglio di amministrazione da rinnovare e li trasmettono entro cinque giorni dalla loro adozione alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia. La Giunta regionale, entro quaranta giorni dall'acquisizione degli atti, assume i provvedimenti di nomina e li trasmette entro cinque giorni dalla loro adozione agli altri soggetti competenti alla nomina.

2. Il presidente uscente, ovvero l'amministratore più anziano d'età in caso di primo insediamento dell'organo di amministrazione, previa acquisizione di tutti i provvedimenti di nomina, provvede alla convocazione della seduta di insediamento non oltre i dieci giorni seguenti all'acquisizione dell'ultimo provvedimento di nomina.

3. La durata in carica del consiglio di amministrazione decorre dalla data di insediamento. Per data di insediamento si intende il giorno in cui ha luogo la prima seduta, regolarmente verbalizzata, dell'organo di amministrazione completo di tutti i suoi componenti.

Art. 17

(Dimissioni degli amministratori)

1. Le dimissioni degli amministratori devono essere presentate contestualmente all'ASP interessata nonché al soggetto che ha disposto la nomina e protocollate, immediatamente all'atto della presentazione.

2. In caso di dimissioni di più amministratori nominati da uno stesso ente, il soggetto competente alla nomina dispone la surrogazione degli amministratori dimissionari seguendo l'ordine cronologico delle dimissioni pervenute.

3. Il provvedimento di nomina dell'amministratore nominato in surroga deve esplicitare il nominativo dell'amministratore sostituito.

Art. 18

(Revoca degli amministratori)

1. La revoca degli amministratori delle ASP, di cui all'articolo 8 della legge, può essere disposta unicamente dal soggetto che ha provveduto alla nomina.

2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti, da comunicare all'interessato con nota raccomandata e, per conoscenza, all'ASP ed all'autorità di controllo. Nella nota contenente la contestazione degli addebiti deve essere assegnato un congruo termine entro cui l'interessato può far pervenire le proprie controdeduzioni.

3. Il provvedimento dell'ente che dispone la revoca di un componente dell'organo di amministrazione deve contenere:

- a) l'indicazione degli addebiti contestati in forma scritta;
- b) l'indicazione dell'avvenuto contraddittorio e delle eventuali controdeduzioni pervenute in forma scritta;
- c) l'esito del contraddittorio in forma scritta.

Art. 19

(Surroga degli amministratori)

1. I consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica devono essere sostituiti dall'ente o dal soggetto che li ha nominati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.

2. A tal fine, il giorno successivo alle dimissioni, all'intervenuta decadenza o al verificarsi di altra causa di cessazione dalla carica, il presidente dell'Azienda comunica all'ente ovvero al soggetto competente alla nomina l'intervenuta cessazione e chiede la surroga del consigliere o dei consiglieri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica.

3. Gli amministratori revocati sono sostituiti dall'ente competente alla nomina entro trenta giorni dal provvedimento di revoca.

4. La surrogazione dell'amministratore dimessosi, revocato, decaduto o altrimenti cessato dalla carica diventa efficace con il provvedimento del consiglio di amministrazione che ne prende atto.

5. Il presidente dell'ASP trasmette copia del provvedimento di presa d'atto all'autorità di controllo ed al soggetto che ha effettuato la nomina entro cinque giorni dall'adozione dello stesso.

Art. 20

(Validità delle deliberazioni)

1. Le sedute degli organi di amministrazione delle ASP sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione.

2. Le modifiche dello statuto delle ASP, l'approvazione del bilancio di esercizio e le deliberazioni aventi per oggetto atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei provvedimenti relativi alle alienazioni patrimoniali, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo di amministrazione dell'Azienda.
3. Le deliberazioni aventi per oggetto alienazioni patrimoniali sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo di amministrazione.
4. Le deliberazioni delle ASP aventi oggetto diverso da quanto indicato ai due commi precedenti sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
5. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o, in caso di assenza, dal consigliere più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, dal consigliere più anziano d'età.
7. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese.
8. Deve astenersi dalla votazione ed allontanarsi dalla sala dell'adunanza l'amministratore che, a qualsiasi titolo, abbia interesse nell'argomento in votazione. L'interesse può essere diretto o riguardare parenti ed affini dell'amministratore fino al quarto grado. Della dichiarazione di interesse e dell'avvenuto allontanamento deve essere fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 21

(Pareri e pubblicazione delle deliberazioni)

1. Tutte le proposte di deliberazione devono essere accompagnate dai pareri di regolarità tecnica e/o contabile resi dalle figure poste al vertice delle ripartizioni in cui si articola la struttura organizzativa dell'Azienda. In assenza di figure cui lo statuto dell'Azienda attribuisce la responsabilità delle ripartizioni organizzative, i pareri sono resi dal direttore dell'ASP.
2. Tutte le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione devono essere pubblicate, a partire dal quinto giorno successivo all'adozione delle stesse, per quindici giorni consecutivi mediante affissione nell'albo dell'Azienda in modo da garantire la visione integrale del testo.
3. Dell'avvenuta pubblicazione deve farsi garante il direttore dell'Azienda mediante apposita certificazione da apporre su ogni singolo atto deliberativo una volta effettuata la pubblicazione.
4. Tutte le deliberazioni diventano esecutive dopo otto giorni dall'avvenuta pubblicazione salvo i casi in cui, per motivate esigenze esplicitamente indicate nel dispositivo dello stesso atto deliberativo, i provvedimenti vengano dichiarati immediatamente esecutivi.

Art. 22

(Processi verbali)

1. Tutte le proposte di deliberazione devono essere motivate.
2. Delle adunanze dell'organo di amministrazione è redatto apposito processo verbale.
3. Nel processo verbale deve essere fatta risultare la relazione illustrativa della proposta di deliberazione, gli eventuali interventi, le osservazioni e le dichiarazioni che gli intervenuti chiedono di inserire nel processo verbale.
4. Il processo verbale è sottoscritto dal verbalizzante e da tutti gli intervenuti; chi rifiuti di sottoscrivere il processo verbale può far allegare allo stesso una propria dichiarazione; detta dichiarazione è trasmessa all'ente con nota di accompagnamento entro il terzo giorno successivo all'adunanza dell'organo di amministrazione.
5. Le deliberazioni sono raccolte nell'apposito registro delle deliberazioni.

Art. 23

(Regolamento di organizzazione e contabilità)

1. L'organizzazione dell'ASP è stabilita dallo statuto e dal regolamento di organizzazione e contabilità dell'Azienda e deve rispondere a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza necessari a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. L'organo di amministrazione di ogni ASP può adottare le modifiche di statuto e di regolamento ritenute necessarie per consentire il miglioramento dell'amministrazione e l'ampliamento delle attività istituzionali.
3. È facoltà per gli amministratori di rinunciare all'indennità determinata dalla Giunta regionale.
4. Il regolamento di organizzazione e contabilità di cui all'art. 7, comma 6, della legge è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione ed è trasmesso alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia entro dieci giorni dall'approvazione.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto, la Direzione generale competente per materia, qualora rilevi violazioni di legge o di regolamento, invita l'Azienda a riesaminare il provvedimento formulando specifiche osservazioni riferite ai singoli articoli. L'organo di amministrazione dell'Azienda provvede successivamente a trasmettere alla competente Direzione generale il nuovo regolamento modificato secondo le indicazioni regionali ovvero comunica le motivazioni che inducono a confermare il regolamento già deliberato.

Art. 24

(Il direttore)

1. L'organo di amministrazione dell'Azienda nomina il direttore dell'Azienda e ne determina gli obiettivi e le modalità di controllo dei risultati.
2. I compiti e le attribuzioni specifiche nonché l'orario di servizio del direttore sono stabiliti nel contratto di lavoro stipulato tra il direttore e l'Azienda; il contratto è sottoscritto dal direttore e dal presidente dell'ente.
3. Il direttore pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento dell'Azienda.
4. Il direttore risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati; entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore presenta all'organo di amministrazione una relazione sulle attività poste in essere dall'istituzione formulando le proposte ritenute necessarie allo sviluppo dell'ASP.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'organo di amministrazione dell'Azienda, con propria deliberazione, assegna al direttore gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno ed attribuisce allo stesso le risorse necessarie.
6. Alla cessazione del proprio incarico il direttore predispone una relazione contenente, oltre agli elementi di conoscenza relativi a quanto realizzato nel corso della propria gestione, un dettagliato resoconto in ordine alla situazione dei rapporti giuridici esistenti con particolare riferimento al patrimonio immobiliare e mobiliare, allo stato di eventuali lavori in corso ed al personale impiegato presso l'Azienda con relativo organigramma; la relazione deve contenere inoltre la descrizione dello stato della documentazione obbligatoria da custodire ed aggiornare presso la sede dell'istituzione.

Art. 25

(Incompatibilità e decadenza del direttore)

1. Nel caso in cui, successivamente alla nomina, il direttore venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, l'organo di amministrazione dell'Azienda ne delibera, su proposta del presidente, la decadenza dall'incarico.
2. Contemporaneamente alla decadenza del direttore, l'organo di amministrazione dell'Azienda dispone, in via provvisoria e sino alla nomina del nuovo direttore, l'assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell'Azienda; nello stesso atto deliberativo sono determinate le indennità da corrispondere in via provvisoria al sostituto del direttore.
3. Il mandato del sostituto cessa con l'assunzione dell'incarico da parte del nuovo direttore.

Art. 26

(Archivio gestionale)

1. Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, un archivio gestionale nel quale sono raccolti i seguenti registri:
 - a) registro dei verbali delle adunanze dell'organo di amministrazione;
 - b) registro delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

- c) registro delle determinazioni assunte dal direttore generale;
- d) registro inventario dei beni mobili ed immobili suddivisi tra beni inclusi nel patrimonio indisponibile e beni inclusi nel patrimonio disponibile;
- e) registro dei titoli obbligazionari e dei titoli di credito;
- f) registro protocollo della corrispondenza in entrata ed in uscita;
- g) registro di raccolta dei bilanci annuali e dei rispettivi allegati;
- h) registro del personale dipendente dell'Azienda;
- i) registro dei benefattori e dei sostenitori;
- j) rubrica alfabetica, suddivisa per materie, strutturata in modo da facilitare la ricerca degli atti;
- k) registro del personale appartenente ad altre organizzazioni ma operante a vario titolo presso l'Azienda con l'indicazione dell'organizzazione di appartenenza e del tipo di collaborazione vigente con l'Azienda.

2. I registri di cui al comma 1 devono essere conservati presso l'Azienda per un periodo di almeno trenta anni salvo che il regolamento di organizzazione e contabilità dell'Azienda prescriva un periodo maggiore.

3. Il regolamento di organizzazione e contabilità dell'Azienda deve indicare il funzionario cui è affidata la tenuta dell'archivio; responsabile della tenuta dell'archivio è, in ogni caso, il direttore dell'ASP.

4. Il registro inventario dei beni mobili e dei beni immobili, conformemente a quanto previsto nel regolamento dell'Azienda, può essere strutturato in due o più parti per meglio rispondere alle esigenze gestionali dell'ente. Il registro deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale.

Art. 27

(Archivio storico)

1. Le ASP devono tenere, secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, un archivio storico destinato a raccogliere tutta la documentazione acquisita o prodotta dall'Azienda; l'archivio deve essere informato a criteri che consentano la raccolta della documentazione suddivisa per:

- a) elementi di interesse storico-istituzionale;
- b) elementi inerenti la contabilità;
- c) elementi inerenti l'attività di gestione del personale;
- d) elementi relativi ai rapporti con le autorità di controllo.

Art. 28

(Documento di programmazione)

1. Il documento di programmazione economica di cui all'art. 11, comma 5, della legge contiene, in relazione ai ricavi stimati, la programmazione dei costi per la gestione ordinaria e la pianificazione degli interventi economici straordinari da realizzare in conformità ai principi stabiliti dalla legge ed agli scopi sociali indicati dallo statuto dell'Azienda.

2. Il documento di programmazione economica è approvato dall'organo di amministrazione dell'Azienda entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza dell'ultimo piano precedentemente approvato ed ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

Art. 29

(Il bilancio di esercizio)

1. Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e deve essere redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del codice civile.

2. Al bilancio di esercizio può essere allegato il bilancio sociale redatto secondo le indicazioni vigenti.

Art. 30

(Criteri di valutazione delle voci del bilancio di esercizio)

1. Nelle valutazioni delle voci di bilancio devono essere osservati i criteri elencati nell'art. 2426 del codice civile.

Art. 31

(Contenuto della nota integrativa)

1. La nota integrativa deve contenere, oltre le previsioni dell'art. 2427 del codice civile, anche esplicite indicazioni in ordine:
 - a) ai criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore, specificando in questo caso la motivazione;
 - b) alle operazioni gestionali straordinarie;
 - c) al numero delle persone direttamente dipendenti alla fine del periodo ed al numero dei dipendenti che prestano servizio presso gli enti partecipati dall'Azienda alla stessa data, ripartiti per categoria;
 - d) alla formazione ed all'utilizzo futuro dei fondi di riserva specificando i motivi dell'accantonamento e le previsioni di costo in ordine agli investimenti patrimoniali, ai costi di ristrutturazione e di conservazione del patrimonio, nonché allo sviluppo delle attività socio-assistenziali;
 - e) alle motivazioni delle variazioni rispetto ai valori indicati nel bilancio d'esercizio dell'anno precedente.
2. La rendicontazione della situazione patrimoniale, sia nella nota integrativa che nello stato patrimoniale deve evidenziare quali interventi siano stati effettuati in ordine alla conservazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al recupero degli immobili di proprietà dell'Azienda.

Art. 32

(Relazione sulla gestione)

1. Il bilancio d'esercizio deve essere corredato da una relazione relativa alla situazione dell'Azienda ed all'andamento della gestione. Essa deve fornire indicazioni anche in ordine al soggetto che ha effettuato la revisione di bilancio qualora l'organo di revisione contabile interno sia stato affiancato ovvero sostituito da società di revisione o agenzie specializzate esterne.
2. La relazione sulla gestione deve consentire la conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. A tal fine essa deve indicare almeno i seguenti elementi:
 - a) fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
 - b) evoluzione prevedibile della gestione, individuando programmi e prospettive per l'esercizio successivo;
 - c) fonti di finanziamento, loro natura e relativi impieghi;
 - d) donazioni, contributi e liberalità ricevute nel corso dell'esercizio comprese le donazioni di beni in natura, valorizzate ai prezzi di mercato;
 - e) rendiconto dei contributi erogati nel corso dell'esercizio;
 - f) cambiamenti strutturali prevedibili o ritenuti proficui per l'ente.
3. Al fine di consentire una valutazione completa dell'attività dell'Azienda, la relazione sulla gestione deve contenere anche indicazioni ed approfondimenti in ordine ai rapporti con la comunità locale di appartenenza, con particolare attenzione ai benefici prodotti per gli utenti e per l'intera collettività, soprattutto in termini di servizi forniti e di sensibilizzazione su gravi problemi sociali.
4. La relazione che accompagna il bilancio d'esercizio evidenzia le attività dell'URP e formula proposte per il suo sviluppo funzionale nonché per il miglioramento della gestione.

Art. 33

(Obbligo di trasmissione del bilancio)

1. Copia del bilancio d'esercizio e della documentazione allo steso allegata deve essere trasmessa agli enti ed ai soggetti che hanno effettuato le nomine degli amministratori dell'Azienda.

Art. 34

(Modalità del controllo di gestione)

1. L'azione amministrativa dell'Azienda deve essere rivolta ad una corretta ed economica gestione dei servizi offerti.
2. L'azione delle ASP, oltre a garantire il costante equilibrio finanziario tra risorse ed impieghi, deve tendere a migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione attraverso forme di controllo per i singoli settori di attività e l'analisi dei costi e dei benefici da essi derivanti.

3. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna ASP definisce analiticamente nei documenti che accompagnano il bilancio d'esercizio:

- a) centri di responsabilità operativa: generali e specifici;
- b) centri di ricavo;
- c) centri di costo: generali, comuni e analitici;
- d) criteri di riparto dei costi di cui al punto c);
- e) individuazione dei correlativi responsabili del servizio;
- f) attribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

4. La verifica sull'andamento dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti di natura monetaria nonché sul raggiungimento degli obiettivi deve essere effettuata a scadenze prefissate con cadenza almeno trimestrale. Le rilevazioni devono riguardare tutti i costi di competenza dell'esercizio.

5. Delle risultanze della contabilità analitica devono essere predisposti resoconti sommari per i centri di responsabilità comprendenti l'indicazione della previsione iniziale, l'ammontare dei ricavi e dei costi maturati sino al periodo di riferimento e lo scostamento dalla previsione.

Art. 35

(Bilancio pluriennale)

1. In coerenza con il documento programmatico di cui all'art. 11, comma 5, della legge le ASP possono predisporre un bilancio che deve coprire un periodo non inferiore ai tre anni.

2. Il bilancio deve esporre separatamente:

- a) l'andamento dei ricavi e dei costi previsti sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;
- b) le previsioni sull'andamento dei ricavi e dei costi tenendo conto degli effetti degli interventi straordinari programmati;
- c) la situazione patrimoniale previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate;
- d) il prospetto dei flussi di cassa previsionale sulla base delle attività ordinarie e delle eventuali operazioni di natura straordinaria programmate.

Art. 36

(Gestione del patrimonio)

1. In caso di alienazione o di acquisto di immobili da parte dell'Azienda, copia dell'atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell'immobile devono essere allegate quale parte integrante del bilancio dell'esercizio relativo all'anno in cui è stata deliberata l'alienazione o l'acquisto dell'immobile.

2. I contratti di locazione degli immobili da reddito ovvero degli immobili che non siano destinati all'esercizio delle attività istituzionali dell'Azienda, devono essere stipulati tenendo conto delle condizioni di mercato e comunque secondo il principio della maggiore convenienza economica per l'Azienda medesima.

3. Gli investimenti in titoli o in obbligazioni devono avvenire secondo i principi della diversificazione degli investimenti e del contenimento del rischio di investimento valutato sull'insieme complessivo delle somme investite.

Art. 37

(Istituzione e compiti dell'URP)

1. Entro dodici mesi dall'avvenuta trasformazione in ASP, l'organo di amministrazione dell'Azienda delibera l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, determinando le risorse umane e strumentali da assegnare al medesimo in relazione ai compiti assegnati.

2. Le attribuzioni funzionali dell'ufficio sono determinate nel regolamento di organizzazione e contabilità dell'Azienda e devono assicurare l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) garantire la divulgazione delle informazioni relative al funzionamento dell'Azienda ed alle prestazioni erogate;
- b) raccogliere istanze e suggerimenti da parte degli utenti o dei loro parenti;

- c) curare le relazioni esterne dell'Azienda anche con lo scopo di analizzare i fabbisogni assistenziali nell'ambito territoriale di riferimento;
- d) formulare proposte agli organi di amministrazione e di gestione dell'Azienda;
- e) assicurare agli utenti, che si trovino nell'impossibilità di provvedervi autonomamente, la possibilità di svolgere le proprie operazioni amministrative mediante delega al responsabile dell'ufficio;
- f) promuovere l'attività istituzionale dell'Azienda;
- g) verificare ipotesi di costituzione di forme di collaborazione con altri soggetti.

Art. 38

(Responsabile dell'URP)

1. Con provvedimento dell'organo di amministrazione viene individuato, all'interno della struttura organizzativa dell'Azienda, il funzionario responsabile della gestione dell'ufficio e delle relative attribuzioni indicate dal regolamento.
2. Il responsabile dell'ufficio relaziona annualmente l'organo di amministrazione ed il direttore dell'Azienda sulle attività dell'URP e formula le proposte ritenute utili allo sviluppo della struttura.
3. L'organo di amministrazione dell'Azienda determina annualmente un importo destinato a garantire la copertura dei costi necessari ad assicurare il funzionamento dell'ufficio ed il perseguimento degli obiettivi allo stesso assegnati.

Art. 39

(Concorso alla programmazione delle attività sociali, socio-sanitarie ed educative)

1. Ai lavori degli organismi di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 partecipano i presidenti delle ASP e delle persone giuridiche di diritto privato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, operanti sul territorio; gli stessi formulano proposte e osservazioni in ordine alla programmazione degli interventi ed alla redazione dei piani di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000.

PUGLIA

DGR 30.9.08, n. 1774 - L.R. 10 luglio 2006, n. 19, art. 65 "Commissione regionale per le politiche sociali". Nomine esperti. (BUR n. 165 del 22.10.08)

Note

- L'art. 65 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Discipline del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" prevede l'istituzione, presso l'Assessorato alla Solidarietà, della Commissione regionale per le politiche sociali.
 - * la Commissione ha funzione consultiva e propositiva nell'area delle problematiche relative alle tematiche sociali ed educative a sostegno dell'azione della Regione.
- La Commissione presieduta dall'Assessore alla Solidarietà è composta da componenti esperti in rappresentanza delle istituzioni locali (ANCI, UP1), del mondo della giustizia minorile, delle organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, di esperti assistenti sociali, sociologi, psicologi, educatori professionali, sindacalisti e dai dirigenti di tutti i settore regionali interessati alla materia.
- Oltre alle designazioni da parte degli Enti e Organismi sopraindicati è prevista, (lettera u) del medesimo articolo) la nomina di tre membri esperti in materia da parte della Giunta regionale.

DGR 30.9.08, n. 1829 - LL.RR. 30/09/2004, n. 15 e 15/05/2006, n. 13 – Istituzione dell'Albo dei Direttori Generali. Definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione. (BUR n. 165 del 22.10.08)

Note

- * L'art. 31 della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone",

così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006 n. 13, dispone l'istituzione presso il Settore servizi sociali della Regione dell'Albo regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona (di seguito definite ASP), rinviando al Regolamento di attuazione la definizione delle modalità per la costituzione dell'Albo, i requisiti, i criteri e i modi per l'iscrizione.

- "I candidati devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti :
 1. Diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il precedente ordinamento;
 2. Comprovata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata per almeno cinque anni, ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
- Viene quindi disposta l'istituzione presso il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali del predetto Albo regionale dei Direttori Regionali delle ASP
- I soggetti interessati a richiedere l'iscrizione all'Albo regionale devono presentare domanda scritta, in carta semplice, come da modello Allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B), entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

PREVIDENZA

TRENTO

DGP 11.7.08, n. 1765 – Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS per il quadriennio 2005-2009 (BUR n. 41 del 7.10.08)

DGP 11.7.08, n. 2086 – Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS per il quadriennio 2005-2009 (BUR n. 41 del 7.10.08)

PRIVATO SOCIALE

ABRUZZO

DGR 19.9.08 n. 834 – prontuario dei criteri di selezione ed approvazione dei progetti di servizio civile (BUR n. 57 del 10.10.08)

Note

Viene adottato, nei limiti previsti, il "Prontuario" i criteri di selezione e approvazione dei progetti di servizio civile presentati dagli enti iscritti all'Albo Regionale, ai fini della valutazione dei progetti che saranno presentati dal 1° al 31 ottobre 2008, ulteriori criteri di valutazione per punteggi aggiuntivi di non oltre 20 punti, così come proposti dal gruppo di lavoro costituito con determinazione dirigenziale n. DM3/82 del 26.06.2008, e riportati nella tabella che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

LIGURIA

DGR 7.8.08, n. 988 – Piano regionale annuale per il servizio civile. L.R. 11/06 "Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile" Adempimenti previsti dall'art. 8, comma 4 (BUR n. 38 del 17.9.08)

DGR 12.9.08, n. 1096 – Linee guida regionali e modalità organizzative per la formazione dell'Operatore Locale di progetto del servizio civile nazionale (BUR n. 40 del 1.10.08)

Note

- L'OLP rappresenta la figura cardine nell'impostazione organizzativa del servizio civile nazionale;
- La sua opera di accompagnamento e di mediazione diventa cardine sia per la realizzazione del progetto che per il passaggio di competenze inerente il ruolo dell'OLP e consistente nell'essere "maestro" del giovane volontario;
- Tale figura deve possedere esperienza di servizio civile.

LA STRUTTURA DEL CORSO FORMATIVO

Per ogni modulo l'ente deve indicare il formatore/i formatori o altra tipologia professionale (es. facilitatore) incaricati dello svolgimento con il relativo curriculum.

NB: Deve essere previsto il tutoraggio per tutta la durata del corso.

MODULO BASE (pari a 1 giornata di formazione: 8 ore)**Il nuovo servizio civile: quadro di riferimento normativo e valoriale**

- Fondamenti costituzionali e legislativi
- Storia e valori del servizio civile
- La cittadinanza attiva

La figura dell'OLP: analisi del ruolo e profilo delle competenze

- l'organizzazione del servizio civile
- dalla non violenza alla gestione del conflitto nel gruppo di lavoro
- il progetto
- il profilo dell'OLP
- l'identikit del giovane in servizio civile

MODULO EXTRA (pari a 1 giornata di formazione: 8 ore)**Sessione di sensibilizzazione al ruolo**

Tale sessione è dedicata al "senso" della funzione di OLP.

Si deve condurre l'OLP all'elaborazione dell'ansia collegata all'interiorizzazione del nuovo ruolo ed alla sua implementazione organizzativa

La funzione di mediazione: il ruolo del progetto e l'OLP come garante del progetto

E' necessario rafforzare la capacità dell'OLP a lavorare "a progetto".

Deve essere stimolata la conoscenza e la padronanza dei progetti presentati dall'Ente a ai quali l'OLP è preposto nelle varie fasi di attuazione

Gli strumenti dell'OLP: presentazione e analisi di buone prassi

Deve essere assicurata la presenza e testimonianza di OLP esperti la proposta di buone prassi.

In questa fase deve essere adottato l'uso di metodi derivati dall'analisi dei casi, quali ad esempio l'analisi di eventi critici o casi di successo.

Il bilancio di competenze per i giovani in servizio civile

Il modulo deve fornire all'OLP una panoramica di modalità, tecniche e strumenti che possono essere utilizzati in modo coordinato per supportare il giovane nel fare sintesi delle principali competenze rafforzate o maturate ex novo attraverso l'esperienze di servizio civile.

Monitoraggio verifica finale e follow up

Il corso deve prevedere modalità di monitoraggio in itinere e valutazione finale

MODALITA' ORGANIZZATIVE**SOGGETTI TITOLATI A EROGARE LA FORMAZIONE**

Possono attuare progetti formativi gli Enti di Servizio Civile Nazionale accreditati alla 1^ classe dell'albo del servizio civile nazionale con sedi di attuazione in almeno tre province della Liguria.

CARATTERISTICHE FORMATIVE

L'Ente affidatario deve disporre di sedi formative idonee rispetto alle normative sulla sicurezza sull'edilizia scolastica.

DGR 12.9.08, n. 1097 – D. lgs. 77/02 e DM 3.8.06 . Approvazione criteri per l'assegnazione di 20 punti regionali ed altre disposizioni inerenti alla valutazione dei progetti di servizio civile nazionale (BUR 40 del 1.10.08)

LOMBARDIA

DGR 19.9.08, n. 8/8034 – Determinazioni in merito alle modalità di valutazione dei progetti di servizio civile previsti dalla DGR 5429/07 (BUR n. 40 del 29.9.08)

DD 24.9.08, n. 10356 – **Graduatoria dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato per il bando 2008/2009, di cui al DD 2797/08 (BUR n. 41 del 6.10.08)**

MARCHE

DGR 8.9.08, n. 1175 – Criteri aggiuntivi regionali al “Prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da Realizzare in Italia e all’estero – Modifica DGR 1036/07 (BUR n., 89 del 19.9.8)

SARDEGNA

DD 18.9.08, n. 1046 – L.R. 39/93 – Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione Culturale Centro Anziani ONLUS con sede in Cagliari (BUR n. 32 del 14.10.08)

DD 26.9.08, n. 10471 L.R. 39/93 – Iscrizione al Registro Generale del Volontariato. Associazione Culturale Centro Anziani Angela Piras con sede in Samassi (BUR n. 32 del 14.10.08)

PROGRAMMAZIONE SANITARIA
PUGLIA

LR 19.9.08, n. 23 - “Piano regionale di salute 2008 - 2010”. – (BUR n. 150 del 26.9.08)

Art. 1

(Principi)

1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale), la programmazione sanitaria e sociosanitaria della Regione Puglia si esplica nel documento di indirizzo del piano regionale di salute.

2. Il piano regionale di salute, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA), individua gli obiettivi di salute, le strategie con relative azioni prioritarie di intervento da raggiungere nel triennio di riferimento, garantendo la centralità del cittadino quale protagonista e fruitore dei percorsi assistenziali e la completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l’assistenza sanitaria e l’assistenza sociale.

Art. 2

(Piano regionale di salute)

1. Il piano regionale di salute 2008-2010, di cui all’allegato 1, approvato con la presente legge, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2004 n. 7 (Statuto della Regione Puglia), individua quali azioni del processo le seguenti aree di intervento:

- a) fragilità;
- b) prevenzione;
- c) assistenza ospedaliera;
- d) assistenza territoriale;
- e) governo del sistema;
- f) semplificazione del procedimento,
- g) partecipazione attiva dei cittadini.

Art. 3

(Regolamenti attuativi)

1. La Giunta regionale approva con successivi atti regolamentari i piani attuativi relativi agli

obiettivi di salute, ai modelli organizzativi, ai criteri per l'allocazione adeguata, appropriata e razionale delle risorse, nonché agli strumenti di valutazione continua della qualità dei servizi erogati, contenuti nell'allegato 1 della presente legge, secondo le procedure previste dallo Statuto della Regione Puglia.

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 25/2006 è sostituito dal seguente:

“4. Il direttore generale della ASL, avvalendosi del collegio di direzione, propone alla Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano regionale di salute, il piano attuativo locale (PAL). Il PAL è lo strumento di pianificazione strategica dell'azienda e ha lo stesso periodo di vigenza del piano regionale di salute. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria ex articolo 3, comma 1, della l.r. 25/2006, approva il PAL con le procedure di cui all'articolo 44 della l.r. 7/2004. Il direttore generale adotta il piano annuale delle attività, con riferimento al PAL approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della disponibilità delle risorse assegnate all'azienda certificata dal direttore generale, dai direttori sanitario e amministrativo e dal collegio dei revisori dei conti.”

Art. 4

(Disposizioni per i PAL)

1. I direttori generali delle aziende sanitarie, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adottare i PAL.

2. In caso di inosservanza di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario ad acta per l'adozione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, del PAL.

3. I PAL delle aziende sanitarie devono essere approvati dalla Giunta regionale con provvedimenti simultanei.

Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria connessa all'attuazione della presente legge è assicurata nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal riparto del fondo sanitario di parte corrente, determinate annualmente con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché dalle altre assegnazioni di fondi statali e comunitari specificatamente destinati al servizio sanitario regionale.

La Regione in coerenza con la propria normativa in materia, ha approvato il nuovo Piano Regionale della Salute, caratterizzato da una copiosa messe di dati significativi.

Considerata la complessità del documento (208 pagine), se ne riporta una sintesi secondo gli aspetti ritenuti più importanti, rinviando alla lettura integrale del testo.

PREMESSA

Gli obiettivi del Piano sono:

- miglioramento dello stato di salute e del benessere della popolazione, con particolare riferimento alla protezione e alla cura dei soggetti deboli;
- soddisfazione dei cittadini e loro partecipazione attiva al miglioramento della qualità dei servizi;
- efficienza e sostenibilità tecnica, economica ed etica del sistema.

Le fasi di attuazione sono:

- identificazione dei problemi di salute della popolazione e delle caratteristiche strutturali del sistema di offerta in essere;
- definizione degli obiettivi di sistema e di salute;
- definizione delle attività o azioni prioritarie per il perseguimento degli obiettivi;

- specificazione degli obiettivi operativi;
- definizione delle risorse necessarie;
- strumenti di monitoraggio e valutazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie poste in essere (definizione del sistema degli indicatori).

I principi fondanti

Posto che la salute è un diritto dei cittadini, i valori costitutivi sono:

- universalità ed equità;
- libertà di scelta;
- responsabilità;
- corresponsabilizzazione del cittadino nella fruizione dei servizi sanitari;
- sussidiarietà;
- unicità del sistema e sua appropriatezza;
- accoglienza intesa quale modalità diffusa di ascolto, di attenzione, di riconoscimento della dignità e del diritto del cittadino/utente;
- attenzione ai più deboli;
- centralità del territorio;
- approccio integrato per una personalizzazione dell'intervento;
- sostenibilità;
- partecipazione della cittadinanza attiva al monitoraggio, alla valutazione ed al miglioramento della qualità dei servizi per la salute.

Il percorso di programmazione e i suoi strumenti

- Nel Piano Regionale per la Salute devono essere contenute le indicazioni di politica sanitaria e le indicazioni metodologiche che devono guidare la messa a punto dei Piani Attuativi Locali (PAL)
- I Piani di Attività Territoriali (PAT) e gli accordi di programma a livello distrettuale o aziendale con gli ambiti territoriali sociali dei comuni per l'attuazione dei Piani Sociali di Zona.
- Tutti i documenti di programmazione devono avere in sé strumenti di valutazione e di controllo.
- E' necessario promuovere una sinergia interistituzionale attraverso l'interazione fra Comuni ed ASL con i seguenti strumenti:
 - la Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria;
 - il Comitato tecnico che affianca la Conferenza permanente;
 - la commissione regionale per l'integrazione sociosanitaria;
 - gli accordi di programma;
 - la valorizzazione del distretto

Il ruolo della Regione

Il ruolo sta evolvendo verso logiche di regia di un sistema regionale mediante il governo dei rapporti con::

- le aziende sanitarie;
- i soggetti che operano nel SSR (Organizzazioni sindacali, associazioni rappresentative dei soggetti erogatori privati, e di fornitori di beni e servizi.
- Le istituzioni che hanno un ruolo nel SSR:
 - * gli enti locali;
 - * le università.
- le associazioni degli utenti, gli organismi del volontariato, della promozione sociale e del privato sociale.

Il livello istituzionale nel processo di partecipazione alla costruzione del Piano

Le finalità perseguite sono:

- rispetto della persona e della sua famiglia;

- costruzione di sistemi a rete aperti;
- scambio continuo multidirezionale di informazioni fra gli operatori;
- criteri di controllo dei risultati.

Il processo partecipativo dei cittadini alla costruzione del Piano

Le aree prioritarie di partecipazione sono:

- sanità e differenza di genere;
- tutela dei soggetti deboli;
- funzionalità dei servizi;
- rapporto tra pazienti e operatori sanitari.

I percorsi differenziati per classi di interlocutori:

- Il coinvolgimento degli URP e dei Comitati Consultivi Misti;
- Il confronto con gli operatori sanitari;
- La sensibilizzazione delle associazioni e della cittadinanza attiva

A tale riguardo si osserva che il riferimento è genericamente posto alle “associazioni”, senza citare le organizzazioni sindacali dei pensionati.

In ogni caso è rilevato che nel 2007 si sono effettuati 70 incontri, con la partecipazione di 116 associazioni e organismi collettivi.

La metodologia generale e pianificazione

Vengono indicate le specifiche localizzazioni per l’offerta dei servizi, in rapporto alle seguenti macroaree:

- area del Salento;
- area di Bari;
- area della Puglia Nord.

La programmazione integrata: intersettoriale, plurifondo, multidisciplinare

Viene rilevato il collegamento fra il Piano Regionale di Salute e i principali documenti di programmazione:

- programma operativo FERS 2007-2013;
- programma operativo FSE 2007-2013;
- Piano regionale delle politiche sociali.

Il distretto è il contesto territoriale dove si realizza il programma delle Attività territoriali che:

- prevede la localizzazione dei servizi a gestione diretta;
- determina le risorse per l’integrazione socio-sanitaria;
- è proposto dal Direttore del distretto e approvato dal Direttore generale.

L’ambito territoriale è il luogo dove si progettano e gestiscono le politiche sociali.

I Piani Sociali di Zona sono lo strumento attraverso il quale gli Enti locali definiscono il sistema locale degli interventi e dei servizi sociali.

E’ necessario che i due strumenti PAT e PdZ siano gestiti all’interno di un’unica strategia programmatica.

IL SISTEMA DI SALUTE IN PUGLIA: PRIORITA’ E FRAGILITA’

Il capitolo, oltremodo complesso e articolato costituisce un quadro critico e propositivo sullo stato del sistema sanitario pugliese, e si rinvia alla lettura del testo, che peraltro si intreccia fra una relazione sullo stato di salute dell’Osservatorio Epidemiologico della Regione e una descrizione delle problematiche da affrontare.

In estrema sintesi si rileva che in particolare, fra l’altro, sono affrontati i seguenti temi:

- la salute delle donne (con particolare riferimento al ruolo dei Consulenti) ;
- le fragilità;
- la rete della prevenzione;
- la rete ospedaliera;
- la rete distrettuale;

- l'assistenza farmaceutica.

Si rileva che particolare attenzione è stata conferita alla situazione in cui vivono specifiche fasce di popolazione:

- gli immigrati;
- la popolazione carceraria;
- le persone diversamente abili;
- le persone con patologie psichiatriche (evidenziando le criticità dell'offerta);
- le dipendenze patologiche;
- gli anziani (150.000 ricoveri all'anno di anziani, con un tasso di ospedalizzazione doppio; 14.000 pazienti fruiscono di ADS pari al 2,3% della popolazione anziana);
- il paziente oncologico.

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE COLLETTIVA: STRATEGIE DI PREVENZIONE

Viene indicata l'esigenza di innovare il sistema della prevenzione, secondo linee di intervento in linea con il PSN 2006-2008.

In particolare viene auspicato un modello finalizzato a garantire:

- lo sviluppo delle competenze epidemiologiche nella prevenzione collettiva;
- la promozione di azioni concertate e condivise che "potranno" sfociare nei Piani integrati per la salute";
- valutazione dell'efficacia e dell'impatto sulla salute delle attività di prevenzione.

L'educazione alla salute

Viene riproposta ed intesa quale strumento principale per la promozione della salute dei singoli e delle comunità.

Vengono quindi indicate le fasi dell'azione educativa:

- analisi e problemi dei bisogni;
- programmazione (definizione delle soluzioni possibili, selezione di quella appropriata, fissazione dei criteri di valutazione ed efficacia);
- operatività, o attuazione dell'intervento;
- valutazione o verifica dei risultati raggiunti.

Vengono quindi indicate le tematiche delle attività di educazione alla salute:

- prevenzione dell'obesità e dei disturbi dell'alimentazione;
- promozione dell'attività fisica;
- prevenzione dell'abitudine al fumo e all'alcool;
- salute materno infantile;
- vaccinazioni;
- educazione sessuale e prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse;
- educazione ambientale;
- tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- prevenzione dell'igiene orale.

Osservazioni

A distanza di cinquanta anni da quando il Centro Sperimentale di Educazione Sanitaria di Perugia preconizzò l'importanza e il ruolo dell'educazione sanitaria, e degli "educatori sanitari" quali professionisti in grado di svolgere gli interventi secondo la metodica sopra indicata nel Piano lascia assolutamente sconfortati qualsiasi riferimento attendibile alle sedi e agli operatori "dedicati" a tale attività.

Tutto è lasciato alla buona disponibilità, in termini generici, degli operatori e della scuola.

Specializzazione e qualificazione dell'assistenza ospedaliera

Nel piano è affrontata la complessa problematica, con la specificazione della riorganizzazione della rete, basata su:

- Ospedali di primo livello (di base);

- Ospedale di livello intermedio;
- Ospedale di riferimento provinciale e/o regionale.

Osservazioni

Tali prospettive per quanto attiene l'offerta della rete ospedaliera ripropongono quanto già era stato previsto nella prima riforma ospedaliera (legge 132/68) che fu propugnata dal Governo di centro sinistra dell'On.le Aldo Moro, che quindi viene riconosciuta nella sua giustezza.

Le forme alternative di assistenza

Lo sviluppo di forme alternative di assistenza si articola sulla seguente offerta:

- Day Hospital;
- Day Surgery;
- Chirurgia ambulatoriale;

Tale offerta connessa ai seguenti modelli funzionali:

- Pacchetto di Prestazioni Ambulatoriali Complesse: permette al paziente di accedere a pacchetti di prestazioni così da ottenere la formulazione della diagnosi e la somministrazione della terapia nel più breve tempo possibile (entro trenta giorni);
- Day Service: erogazione di attività specialistica ambulatoriale programmabile, funzionale alla gestione di patologie complesse per le quali il ricovero risulta inappropriato;
- Care service Pathways (servizio di presa in carico): presa in carico del paziente per la gestione del processo assistenziale correlato da situazioni cliniche complesse.

Riferimenti specifici (ai quali si rinvia) riguardano:

- Assistenza al paziente critico;
- Assistenza al paziente con Stroke;
- Percorsi assistenziali per infarto acuto del miocardio;
- Rete delle malattie rare;
- Assistenza ai malati di fibrosi cistica;
- Rete della dialisi;
- Rete dei trapianti;
- Rete dell'emergenza.

RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE

La rete dei distretti socio sanitari: articolazione dell'organizzazione distrettuale

Viene ravvisata la necessità di procedere all'emanazione di apposito Regolamento Regionale di riorganizzazione del Distretto allo scopo di definire:

- un modello organizzativo e funzionale che garantisca l'omogeneità e l'equità dell'assistenza su tutto il territorio regionale;
- la unicità del ruolo del distretto nel "governo della domanda" di salute;
- i rapporti strutturali e funzionali fra la Direzione del Distretto e le Cure Primarie nonché fra il Distretto e i Dipartimenti funzionali e strutturali delle ASL.

Il distretto ha la mission di garantire le prestazioni e le attività comprese nei LEA nei passaggi tra i diversi setto assistenziali (domicilio>ospedale>territorio>residenze>cure domiciliari) al fine di:

- offrire all'utente una risposta completa ed integrata (sociale e sanitaria e fra le specialità sanitarie), unitaria nei processi di accesso, di fruizione, nel disegno diagnostico-assistenziale;
- evitare che il paziente e la famiglia si trovino da soli a ricercare soluzioni possibili per i problemi da risolvere (presa in carico).

Potenziamento delle reti dei servizi

Vengono prospettate le seguenti azioni:

- Rete dei poliambulatori;

- Rete dei consultori;
- La casa della salute: presidio strategico del distretto sociosanitario e luogo di ricomposizione naturale delle diverse attività territoriali;
- Ospedale di comunità: gran parte delle funzioni previste saranno indirizzate verso la casa della salute, mentre ad esso saranno residue la residenzialità di appoggio alle attività del MMG e dei servizi territoriali.

Obiettivi di sistema per il miglioramento delle modalità di erogazione delle prestazioni

Le direttrici strategiche sono:

- accessibilità alla rete;
- domiciliarietà delle prestazioni.

Il ruolo dei medici dell'area delle cure primarie nel processo di riorganizzazione della assistenza territoriale e valorizzazione della risorsa associazionismo

Viene rimarcata la necessità, a fronte delle peculiarità critiche presenti nella Regione (rete distrettuale non omogenea, rete MMG basata su offerta singola, desertificazione sociale in alcune zone) di pervenire alla costruzione di una rete integrata ospedale territorio basata sul ruolo del distretto e dall'offerta dell'assistenza primaria secondo la seguente articolazione:

- studio MMG;
- nucleo di medici associati in rete;
- nucleo di medici associati in gruppo;
- centro polifunzionale territoriale direttamente organizzato e gestito da medici associati;
- Unità Territoriale di Assistenza Primaria.

Il Distretto, attraverso l'Unità Operativa delle Cure Primarie, deve garantire:

- la continuità dell'assistenza 24 ore su 24;
- il miglioramento dell'accesso allo studio del MMG;
- l'attività ordinaria di medicina generale e di medicina preventiva;
- la presa in carico;
- il supporto amministrativo ed infermieristico;
- l'attività di prenotazione diretta, per la gestione ottimale delle liste di attesa;
- l'integrazione fra la continuità assistenziale e la medicina di famiglia per il potenziamento dell'assistenza domiciliare attraverso l'istituzione in ogni distretto dell'Unità di Assistenza Domiciliare (UAD);
- l'assistenza farmaceutica.

L'integrazione sociosanitaria

L'integrazione avviene a diversi livelli;

- livello strategico con la predisposizione dei PAT e dei PdZ;
- livello gestionale con l'individuazione della gestione associata dei servizi;
- livello operativo con la costruzione di percorsi di accesso e di valutazione integrati e con la predisposizione di piani integrati di assistenza.

La programmazione degli interventi integrati e il coordinamento dei documenti di programmazione

Viene ulteriormente ripetuto che deve essere il frutto di una "unica strategia programmatica e dovrà prevedere:

- l'esatta descrizione dei servizi e delle strutture presenti sul territorio distrettuale;
- la previsione di nuovi servizi e strutture derivanti dall'analisi del bisogno;
- la localizzazione dei servizi, la descrizione degli obiettivi e la tipologia di personale;
- la previsione di spesa a carico della ASL e a carico dei Comuni;
- la collaborazione con i soggetti del volontariato.

I principi di fondo sono:

- definizione di un progetto assistenziale personalizzato;
- identificazione dell'impegno sanitario e sociale;
- individuazione delle fasi di diversa intensità.

Le politiche di sostegno alla persona fragile ed alla famiglia si caratterizzano in:

- interventi erogati per la tutela della salute e di supporto alla famiglia (ADI, telesoccorso, teleassistenza);
- interventi di sostegno economico (assegni di cura e contributi economici alle persone ed alle famiglie);
- interventi di sollievo alla famiglia (centri diurni, ricoveri temporanei, soggiorni climatici, ecc.)

La valutazione multidimensionale e accessibilità alla rete dei servizi socio-sanitari e distrettuali

Rappresenta la modalità di approccio sociosanitario alla persona in una ottica di continuità assistenziale, attraverso:

- la VDM: processo globale e dinamico interdisciplinare volto ad identificare e descrivere la natura e l'entità dei problemi di carattere fisico, psichico, funzionale e relazionale/ambientale della persona;
- la SVAMA: strumento che consente ai fini della misurazione della non autosufficienza, l'esame di quattro assi collegati alla funzionalità psicofisica: autonomia funzionale; mobilità; area cognitiva; disturbi comportamentali e di asse collegato alle caratteristiche sociali: supporti/reti formali e informali e autonomia finanziaria.

La VDM è attivata dal MMG, ovvero dall'Assistente sociale del distretto/ambito a seguito del processo di accoglienza attraverso il PUA.

Alla VDM segue l'elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato e quindi si procede alla presa in carico

La Porta Unitaria di Accesso (PUA)

Nell'ambito dei servizi sociali comunali va ad integrarsi con l'organizzazione dei servizi di accoglienza (sportello sociale, segretariato sociale, ecc.) consentendo l'accesso unificato.

La PUA si dovrà articolare organicamente con i diversi punti di accesso distrettuali con i seguenti compiti:

- orientamento della domanda e strumento di programmazione dell'offerta;
- accoglimento all'interno dell'ambito distrettuale di tutte le richieste di assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale a gestione integrata e partecipata provenienti dalla rete formale (MMG, Unità Operative Distrettuali, presidi ospedalieri, Servizio sociale) del distretto.

Le prestazioni sanitarie della popolazione anziana

La popolazione anziana a livello nazionale assorbe il 19% della medicina di base, il 38% della specialistica, il 50% della spesa ospedaliera e il 50% della spesa farmaceutica.

Avuto riguardo all'opportunità di operare sulla prevenzione, viene ritenuto necessario procedere alla organizzazione dei servizi ricorrendo il più possibile all'assistenza domiciliare o al day hospital.

La non autosufficienza: percorsi di assistenza, dalla RSA alla domiciliarità

Obiettivi:

- prevenire la disabilità;
- allargare e qualificare l'offerta di assistenza domiciliare (ADI, SAD)
- adeguare e qualificare l'offerta residenziale.

A livello distrettuale occorre operare nelle seguenti direzioni:

- UVM e compilazione della scheda SVAMA;
- ADI e SAD per anziani parzialmente non autosufficienti;
- Centri diurni per anziani e centri socio educativi e/o riabilitativi per integrare l'assistenza domiciliare con attività comunitarie e con prestazioni riabilitative;
- RSSA per anziani e per disabili;

- RSA con eventuali nuclei Alzheimer;
- Assegno di cura e altri interventi di sollievo per il nucleo familiare di riferimento.

Seguono specifiche indicazioni (a cui si rinvia) su prestazioni sanitarie per:

- popolazione immigrata;
- popolazione carceraria;
- persone con patologie psichiatriche;
- persone con dipendenze patologiche.

Misure di contenimento della spesa farmaceutica

Sono confermate le azioni programmatiche seguenti:

- rafforzamento della farmacovigilanza attiva in ambito ospedaliero;
- iniziative di informazione sui farmaci;
- monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva in ospedale;
- governo della spesa farmaceutica attraverso il prontuario farmaceutico;
- contrasto alla acquisizione di farmaci che condizionano la prescrizione territoriale;
- gestione informatizzata dei consumi dei farmaci;
- linee guida per l'uso appropriato dei farmaci.

NUOVI MODELLI ASSISTENZIALI

Sono in genere ripetute le indicazioni programmatiche già sopra indicate, con maggiore puntualizzazione e che in estrema sintesi si riferiscono a:

- Integrazione ospedale-territorio:organizzazione della continuità assistenziale;
- Continuità delle cure;
- Promozione della salute delle donne;
- Promozione della salute nella fase neonatale e infantile;
- Rete oncologica;
- Rete delle cure palliative;
- Terapia del dolore;
- Prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare;
- Medicina dello sport;
- Percorsi di riabilitazione;
- Livelli di assistenza (con specifiche indicazioni desunte dalla normativa vigente)

NB: seguono ulteriori indicazioni (specifiche) a cui si rinvia su: -

LA RETE DELLA FORMAZIONE

IL GOVERNO DEL SISTEMA

LA SOSTENIBILITA' DEL SISTEMA E LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

QUALITA' DELLA VITA

ABRUZZO

DGR 15.9.08, n. 835 - Bando per la concessione di contributi ai Comuni singoli o associati ed alle Province per progetti finalizzati alla predisposizione dei Piani territoriali degli orari (art. 7, L.R. 40/2005). Anno 2008.(BUR n. 56 del 3.10.08)

SANITA'

ABRUZZO

DPGR 11.9.08, n. 88 – Nomina Componenti Commissione Speciale per il Monitoraggio del Sistema Sanitario regionale Abruzzese (BUR n. 55 del 24.9.08)

DGR 1.7.08, n. 591 – Approvazione manuali di autorizzazione ed accreditamento, nonché delle relative procedure delle strutture sanitarie e socio-sanitarie (BUR n. 75 del 22.10.08)

BASILICATA

DGR 3.9.08, n. 1384 – Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale: recepimento (BUR n. 46 del 1.10.08)

Note

La Regione:

- recepisce l'Accordo Governo-Regioni-Autonomie Locali sulle "linee di indirizzo nazionali per la salute mentale";
- dovrà esplicitare come intende realizzare gli obiettivi strategici richiesti nel triennio attraverso un proprio Progetto Obiettivo dal quale risultino evidenti sia le linee organizzative della programmazione e dell'assistenza, sia il ruolo effettivo che le attività integrate di salute mentale dell'adulto e dell'infanzia hanno nei territori locali.

Le ASL e i Dipartimenti di salute mentale dovranno mettere in atto gli specifici indirizzi operativi nei seguenti ambiti di intervento:

- Percorsi di cura e nuovi LEA per la salute mentale;
- Sostegno abitativo; residenzialità e domiciliarità;
- Inclusione sociale e lavorativa;
- Concertazione locale e partecipazione;
- Sistema Informativo Nazionale per la Salute mentale;
- Infanzia ed Adolescenza;
- Carcere;
- Multiculturalità;
- Formazione e Ricerca.

CAMPANIA

DGR 3.10.08, n. 1590 Disposizioni in materia di spesa del personale del servizio sanitario regionale.

LAZIO

DPGR IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA 16.9.08, n. 28 – Approvazione definitiva dei budget relativi ai costi interni di gestione diretta delle Aziende Sanitarie del S.S.R. per l'esercizio finanziario 2008 (BUR n. 36 del 27.9.08)

DGR 5.8.08, n. 596 – Interventi per il miglioramento della qualità dei servizi dei consultori familiari, della funzionalità delle strutture adibite a consultori e sperimentazione di interventi innovativi. Attuazione DGR 11/07, n. 135/08 e n. 937/07. Utilizzazione delle risorse complessive di euro 7.438.640,00. (BUR n. 36 del 27.9.08)

Note

* La SCHEDA PROGETTO indicata nella DGR 937/07 esplicita le linee programmatiche per "Progetti sperimentali innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie e prevede che i progetti per la realizzazione degli interventi devono seguire le seguenti aree tematiche:

- attività di mediazione familiare, per favorire il benessere della coppia e della famiglia;
- interventi di formazione alla genitorialità nelle fasi precedenti e successive al parto con particolare attenzione alle famiglie anche monoparentali in condizione di disagio sociale, economico e relazionale;
- interventi di sostegno al ruolo genitoriale nel percorso di crescita e formazione dei figli con particolare riferimento alle problematiche connesse ai conflitti intergenerazionali ed all'integrazione scolastica e sociale;

- attività di ascolto, sostegno, prevenzione e cura in relazione ai fenomeni di violenza e maltrattamento, in ambito familiare, a danno delle donne e dei minori;
- interventi privilegiati di ascolto per gli stranieri immigrati, attraverso i mediatori culturali, per facilitare l'integrazione sociale e l'effettiva fruizione dei servizi.

* A seguito di specifici incontri con i rappresentanti delle ASL, è emersa la necessità delle seguenti tipologie di intervento:

- interventi di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- Informatizzazione;
- Corsi di formazione del personale;
- Informazione sull'azione dei consultori;
- integrazione socio-sanitaria mediante specifici protocolli fra ASL, Aziende ospedaliere comuni e gli operatori del privato sociale.
- Per ciò che concerne la formazione del personale, ci si avvarrà dell'Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche.

DD 3.7.08, n. 2278 – DGR 500/06 e DD 3939/06 – Impegno ed erogazione fondi per piani di zona 2007 in favore di enti capofila del Distretti socio sanitari .

DPGR IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA 24.9.08, n. 29- Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Lazio, le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di cui all'art. 1, comma 83 L.R. 14/08 ai sensi del decreto commissariale 19/08 (BUR n. 37 del 7.10.08)

DPGR IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA 16.9.08, n. 230 - Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Lazio, le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di cui all'art. 1, comma 83 L.R. 14/08 ai sensi del decreto commissariale 19/08 (BUR n. 37 del 7.10.08)

DPGR IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA 24.9.08, n. 31- Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Lazio, le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di cui all'art. 1., comma 83 L.R. 14/08 ai sensi del decreto commissariale n. 21/08 (BUR n. 37 del 7.10.08)

DPGR IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA 24.9.08, n. 32 - Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Lazio, le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di cui all'art. 1., comma 83 L.R. 14/08 ai sensi del decreto commissariale 22/08 (BUR n. 37 del 7.10.08)

DPGR IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA 24.9.08, n. 33- Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Lazio, le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di cui all'art. 1., comma 83 L.R. 14/08 ai sensi del decreto commissariale 23/08 (BUR n. 37 del 7.10.08)

LIGURIA

DGR 7.8.08, n. 1003 – Approvazione accordo con i MMG sul progetto obiettivo "Raccomandazioni diagnostiche e terapeutiche per la gestione delle patologie acido-correlate e utilizzo di alcuni strumenti metodologici dell'audit clinico (BUR n. 38 del 17.9.08)

MOLISE

DGR 1°.8.08, n. 893 - Programma Operativo di Rientro 2007/2009 - obiettivo specifico n. 11. - obiettivo operativo n. 11.3 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 9 febbraio 2008 e Legge Regionale n. 18 del 24 giugno 2008: 'Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private - provvedimenti di organizzazione. (BUR n. 23 del 1.10.08)

VENETO

DGR 23.9.08, n. 2690 - Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'esercizio 2008 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Art. 41, l. r. 5/2001. DGR 73/CR del 6/6/2008. (BUR n. 87 del 21.10.08)

Note

- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" , al comma 796 punto a), determina il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008 in 99.082 milioni di euro; a tali somme devono aggiungersi quelle previste dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" che al comma 377 dell'art. 2 dispone l'integrazione di detto finanziamento mediante ulteriori 834 milioni di euro a titolo di integrazione per l'abolizione della quota fissa pari a 10 euro per ricetta sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
- Nel corso della seduta del 27 marzo 2008 il CIPE ha approvato la proposta di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (per un quota di 99,916 miliardi di euro) delle disponibilità finanziarie destinate al funzionamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2008.
- Secondo tale proposta il totale delle risorse disponibili per la Regione del Veneto, per l'esercizio 2008 ai fini finanziamento dei LEA, risulta pari a circa 7.595 milioni di euro.
- Al fine di identificare le risorse da ripartire tra le aziende sanitarie della Regione del Veneto, va detratta la somma di 251 milioni di euro per il finanziamento di interventi e attività svolte a livello accentrato regionale.
- Sono stati inoltre emarginati circa 41 milioni di euro che rappresentano una stima dei costi derivanti, per l'intero sistema, dall'applicazione della DGR 4051 del 11/12/2007 sui farmaci ad elevato costo. Tale fondo verrà ripartito con apposito provvedimento sulla base dei rendiconti, riferiti alle singole aziende, valorizzati secondo il report elaborato dall'applicativo software regionale appositamente approntato.
- Il presente riparto, che è di circa 7.303 milioni di euro, viene effettuato utilizzando gli ultimi aggiornamenti dei dati relativi alla popolazione residente effettiva alla data del 31/12/2007. Si è provveduto, inoltre, all'attribuzione dei finanziamenti alle Aziende Sanitarie coerentemente con la metodologia ed i valori riportati nelle tavole di seguito allegate (**allegato A**), che danno dimostrazione del procedimento di calcolo.

BOLZANO

- Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta (BUR n. 40 del 30.9.08)

DGP 15.9.08, n. 3364 – Modifica della DGP 2151/08 “Determinazione delle tariffe dei servizi sociali del settore disabilità, socio-psichiatria e dipendenza, anziani e assistenza domiciliare, ai sensi del DPGP 30/00, e s.m.i a decorrere dal 1.7.08” (BUR n. 40 del 30.9.08)

Note

	Convitto, istituto, comunità alloggio centro addestramento abitativo – tariffa giornaliera in euro	Soggiorni fuori sede Tariffa giornaliera
Persone non autosufficienti	0,00	10,00 euro
Persone con assegno di accompagnamento o livello di non autosufficienza 1	16,75	27,00
Livello di non autosufficienza 2	29,55	40,00
Livello di non autosufficienza 3	44,35	55,00
Livello di non autosufficienza 4	59,15	70,00
+ partecipazione in relazione alla situazione economica	Senza pasto 7,00	Con pasto 10,00

STRUTTURE ASSISTENZIALI

LOMBARDIA

DD 22.9.08, n. 10216 – Approvazione ed assegnazione contributi in conto capitale per interventi strutturali in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale in attuazione della DGR 8/5507: “Progetti per interventi strutturali in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale – Criteri per la predisposizione del bando per l’erogazione di contributi in conto capitale (BUR n. 41 del 4.10.08)

MOLISE

DCR 4.8.08, n. 242 – Comune di Campomarino – Progetto per la realizzazione di un centro sociale per anziani “Comunità alloggio” Variante al vigente piano regolatore (BUR n. 22 del 16.9.08)

VALLE D’AOSTA

DGR 12.9.08, n. 2654 – Autorizzazione alla Comunità montana Evancon all’esercizio temporaneo di una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani di livello N1, sita nel Comune di Arnad, per un totale di 10 posti letto ai sensi della L.R. 5/00 e della DGR n. 2103/04 (BUR n, 41 del 7.10.08)

FRIULI V.G.

DGR 25.9.08, n. 1907 – Direttive alla Aziende per i servizi sanitari per la fornitura dei medicinali presso le residenze protette per disabili di cui al DPGR 83/1990 (BUR n. 41 dell’8.10.08)

Note

E’ estesa alle persone ne con disabilità, ospitate presso le residenze protette per disabili, la stessa regolamentazione dell’assistenza farmaceutica ed interagitivi prevista dalla DGR 199/06 a favore di anziani no autosufficienti ospitati preso le strutture residenziali.

Le aziende sanitari devono provvedere

- a) a inserire nei prontuari aziendali anche quei medicinali che risultano in classe C solo per alcune formulazioni, ma che per i soggetti con disabilità rivestono un ruolo rilevante;
- b) assicurare che nel prontuario terapeutico aziendale siano presenti medicinali, anche di fascia c, orientati prioritariamente ai pazienti con disabilità, ne,. rispetto delle valutazioni basate sulle evidenze scientifiche

Al fine del contenimento della spesa farmaceutica le Aziende provvedono a fornire direttamente ed in modo capillare i medicinali per i soggetti con disabilità accolti nelle residenze protette secondo le modalità fissate nella convenzione che regola il rapporto tetra queste strutture e l’azienda competente.